

# *Comune di SANT ORSOLA TERME*

*IN GESTIONE ASSOCIATA CON  
COMUNE DI PERGINE VALSUGANA – COMUNE DI FIEROZZO – COMUNE DI  
FRASSILONGO – COMUNE PALU' DEL FERSINA – COMUNE DI VIGNOLA  
FALESINA*

Codice fiscale e Partita IVA 00149220220  
[www.comune.santorsolaterme.tn.it](http://www.comune.santorsolaterme.tn.it)

## **Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2020 dal Comune di Sant' Orsola Terme**

Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 32 dd. 28.12.2021

## QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'articolo 20 “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche” del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 impone alle Pubbliche Amministrazioni di effettuare con proprio provvedimento un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Il comma 3 dello stesso articolo prevede che sia il provvedimento che il piano di razionalizzazione siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno.

Nel nostro contesto territoriale, in virtù della clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 23 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore provinciale ha recepito il decreto Madia in parte applicando direttamente le norme ivi contenute e in parte prevedendo una diversa disciplina locale. Nello specifico, per ciò che concerne la tematica oggetto della presente analisi, la Legge Provinciale 29 dicembre 2016, n. 19 e ss.mm., ha previsto che la Provincia Autonoma di Trento e gli enti locali, procedano alla razionalizzazione periodica prevista dall’articolo 18, comma 3 bis 1, della legge provinciale n. 1 del 2005 e dall’articolo 24, comma 4 della legge provinciale n. 27 del 2010, a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017. L’art. 18, comma 3 bis 1, della L.P. 1 febbraio 2005 n. 1 e ss.mm.ii., applicabile per effetto e nei termini stabiliti dall’art. 24 comma 4 della L.P. n. 27/2010, dispone che gli Enti locali della Provincia di Trento provvedano con atto triennale, aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette, ed ad adottare un programma di razionalizzazione, soltanto qualora siano detentrici di partecipazioni in società che integrino i presupposti indicati dalla norme citate.

La norma provinciale quindi attribuisce alla ricognizione cadenza triennale, attribuendo carattere facoltativo all’aggiornamento annuale. Si ritiene invece necessario procedere alla relazione annuale in ordine allo stato di avanzamento dell’eventuale programma di razionalizzazione adottato.

Gli obiettivi sottesi a tutti gli adempimenti imposti dalla riforma “Madia” si inseriscono all'interno di un filone normativo che già da anni si prefigge di ridurre e razionalizzare la spesa pubblica e di portare la concorrenza *nel e per* il mercato. Quale ultimo tassello di tale progetto, il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) si connota per la qualificazione della revisione straordinaria e delle razionalizzazioni periodiche, quale strumento foriero di misure di effettivo efficientamento della gestione delle società partecipate e per il fatto di rendere ancora più stringente nonché non più procrastinabile l'effettiva razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche. Prova in tal senso sono, fra l'altro, le sanzioni imposte in caso di inadempimento, la tempistica attuativa dettata ed *in primis* i nuovi e più stringenti requisiti di legittima detenibilità delle stesse partecipazioni e di convenienza economica – finanziaria.

E' opportuno in primis chiarire che l'effettivo oggetto della razionalizzazione periodica sono tutte le partecipazioni detenute al 31 dicembre di ogni anno sia dirette che indirette. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, per partecipazione si intende “la titolarità di rapporti comportanti

la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi” e, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, per partecipazione indiretta si intende “la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica”. In virtù della clausola di salvaguardia, la normativa locale e più precisamente l'art. 7 della L.P. 19/2016 al comma 11 rimanda ai contenuti dell'art. 18, comma 3 bis 1 della L.P. 1/2005 e dell'art. 24, comma 2 della L.P. 27/2010 per ciò che concerne i principi e le regole sulla base delle quali impostare la razionalizzazione periodica, stabilendo che alla stessa si proceda a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017.

In base all'art. 18 comma 3 bis e bis 1 della L.P. 1/2005 n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 c. 4 della L.P. n. 27/2010, devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) società che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (a titolo esemplificativo vincolo di scopo, di attività e di forma meglio dettagliato nel successivo paragrafo);
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00 Euro o in un'adeguata misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

oppure sussiste la:

- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

L'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, da ultimo modificato con la L.P. 19/2016 richiamato alla precedente lettera a) individua invece i presupposti legittimanti il mantenimento di una società.

Di conseguenza, rinviando la norma provinciale all'art. 3 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.

A mente dell'art. 4, comma 1 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non

strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza in tali società.”. Viene così imposto il rispetto del cosiddetto vincolo di scopo.

Il comma successivo dello stesso articolo prescrive in modo tassativo ed esclusivo le attività che possono essere svolte attraverso lo strumento societario, ovvero impone un vincolo di attività, recitando testualmente: “Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Tuttavia se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le due condizioni sopra delineate, ovvero il vincolo di scopo e il vincolo di attività, si intendono rispettate e sono consentite comunque le società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di energia), svolgono attività elettriche, anche con la realizzazione e la gestione degli impianti e delle reti eventualmente funzionali a queste attività.”

Si sottolinea infine quanto precisa l'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 24 della L.P. 27/2010, così come modificato dall'art. 7 della L.P. 19/2016: “La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisce le misure di contenimento della spesa e miglioramento dell'efficienza per i servizi strumentali e i servizi d'interesse generale, anche economico, per promuovere su base ampia l'aggregazione di società e altri enti che svolgono attività richiedenti ambiti territoriali più adeguati o attività simili a quelle svolte da altre società controllate o da enti strumentali di diritto pubblico e privato.” Si ricorda altresì che ai sensi dell'art. 18 bis, comma 7 e comma 10 della L.P. 1/2005, così come da ultimo modificata dalla L.P. 19/2016, è prevista un'intesa fra la Giunta provinciale ed il Consiglio delle autonomie locali che individua le misure che gli enti locali assumono per assicurare il contenimento delle spese e del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione delle società partecipate dagli enti locali anche in via indiretta.

Il provvedimento di razionalizzazione periodica deve essere trasmesso con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte di Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175. Inoltre deve essere pubblicato sul sito internet comunale all'interno della sub sezione "Amministrazione trasparente".

Alla luce della normativa sopra esposta è possibile evidenziare che in merito all'ambito di applicazione della presente razionalizzazione, oggetto della quale sono di fatto le società e le partecipazioni così come definite dal Testo Unico n. 175/2016, nella presente analisi sono rilevate anche le partecipazioni del Comune di Sant'Orsola Terme in enti non societari. Infatti, alla luce anche di un consolidato orientamento della Corte dei Conti, la considerazione, a fini ricognitivi, degli enti partecipati non societari corrisponde all'esigenza di individuare eventuali sovrapposizioni di attività con le partecipazioni societarie (art. 20, comma 2, lettera c) del Testo Unico n. 175/2016) e di estendere la razionalizzazione a tutte le controllate indirettamente, anche quando possedute tramite organismi non societari (art. 2, comma 1, lettera g) del citato Testo Unico) e ciò a prescindere dall'opportunità di una periodica ed autonoma razionalizzazione delle partecipazioni non societarie.

E' doveroso ricordare che il Comune di Sant'Orsola Terme, in ottemperanza alla normativa nazionale e provinciale, già da anni è impegnato nel contenimento dei costi di *governance* delle società partecipate e, più in generale, in un progetto di razionalizzazione delle proprie partecipazioni. Infatti, la L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 e ss.mm. ed il "Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali", siglato il 20 ottobre 2012 tra Giunta Provinciale e Consiglio delle Autonomie locali, fissano già i tetti massimi di numero e remunerazione dei componenti degli organi di gestione e di controllo. In questa cornice normativa, l'Amministrazione in ogni occasione in cui ha potere di decisione o proposta (es. in occasione delle assemblee di nomina degli organi sociali), si fa portatrice dell'esigenza di rivedere gli emolumenti. La stessa considerazione vale, più in generale, per il contenimento dei costi di funzionamento e della struttura sociale: le limitazioni alle assunzioni, il contenimento delle dinamiche retributive del personale, degli incarichi di consulenza e collaborazione, delle spese di trasferta e missione e di quelle discrezionali, derivanti da specifiche disposizioni di legge provinciale, vengono puntualmente riproposti negli atti di indirizzo e verificati dal Collegio sindacale in sede di relazione al bilancio.

La Giunta Provinciale con deliberazione n. 787 del 9 maggio 2018 ha approvato, ai sensi dell'articolo 18 bis della L.P. 10 febbraio 2005 n. 1, i criteri per la determinazione dei compensi spettanti agli organi di amministrazione e di controllo nonché ai dirigenti nelle società controllate, direttamente e indirettamente, dalla Provincia e nelle società degli enti locali diverse da quelle controllate dalla Provincia, stabilendo che tali criteri trovano applicazione per gli organi di amministrazione e controllo delle società a partire dal loro primo rinnovo successivo alla data di adozione della delibera. Inoltre con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1514 del 24 agosto 2018 sono stati approvati, in attuazione dell'articolo 18 bis della L.P. 10 febbraio 2005 n. 1, i criteri per la determinazione del sistema di amministrazione e controllo nelle società controllate, direttamente e indirettamente, dalla Provincia e nelle società degli enti diverse da quelle

controllate dalla Provincia, stabilendo che gli stessi trovano applicazione a partire dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo delle società successivo alla data di adozione della deliberazione.

Si procede quindi anteponendo all'analisi dettagliata delle partecipazioni del Comune di Sant'Orsola Terme alla data del 31 dicembre 2020 una prospettazione diacronica delle ricognizioni effettuate, dei piani di razionalizzazione adottati e dei conseguenti risultati ottenuti.

## **LE RICOGNIZIONI E RAZIONALIZZAZIONI DELLE PARTECIPAZIONI COMUNALI E ANDAMENTO DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE**

Già con la Legge n. 244 dd. 24.12.2007 (finanziaria 2008), gli Enti locali sono stati invitati a provvedere alla ricognizione delle rispettive partecipazioni societarie allo scopo di individuare quelle consentite e dismettere quelle vietate. In particolare il comma 27 dell'art. 3 della legge citata disponeva che le amministrazioni "non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società" ricordando al contempo che "... è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12.04.2006 n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30.03.2001 n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza".

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 29.12.2010 il Comune di Sant'Orsola Terme ha effettuato una prima ricognizione autorizzando il mantenimento della partecipazione nelle società;

Successivamente, il Comune di Sant'Orsola Terme ha deliberato di partecipare alle seguenti società:

g) TRENTINO RISCOSSIONI S.p.A., avente per oggetto la gestione di funzioni ed attività nell'ambito della riscossione e della gestione delle entrate (deliberazione consiliare n. 25 dd. 30.11.2011);

h) INFORMATICA TRENTINA S.p.A., avente per oggetto la gestione di servizi informatici (deliberazione consiliare n. 19 dd. 10.09.2013).

Nel rispetto dei termini previsti dalla normativa il Comune di Sant'Orsola Terme ha adottato il proprio Piano, corredato della relazione tecnica contenente gli elementi di valutazione, con decreto sindacale dd. 30 marzo 2015. Piano e relazione, come previsto dalla legge, sono stati pubblicati sul sito web istituzionale e trasmessi alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

nell'ambito territoriale di riferimento;

La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) ha poi introdotto un nuovo adempimento a carico delle Amministrazioni locali: l'elaborazione e l'attuazione di un Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute. Gli obiettivi perseguiti erano la riduzione del *numero* delle società partecipate entro il 31 dicembre 2015 e la riduzione dei *costi* di funzionamento delle società. A tal fine la legge indicava anche alcuni criteri da seguire nell'elaborazione del Piano:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Nel Piano di Razionalizzazione del 2015 si è indicato il mantenimento delle partecipazioni nelle seguenti società: AMNU S.p.a., Informatica Trentina S.p.a., Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop., ICE RINK Srl, Trentino Riscossioni S.p.a., STET S.p.a.. Il Piano conteneva di contro l'indicazione di sciogliere la società Macello Pubblico Alta Valsugana S.r.l. e di cedere la partecipazione nella società Nuova Panarotta S.p.a.

Successivamente, per quanto riguarda la società Nuova Panarotta S.p.a., i soci in assemblea straordinaria del 29 gennaio 2016 hanno deliberato l'azzeramento del capitale sociale e versamento a fondo perduto da parte di Trentino Sviluppo S.p.a., attraverso questa operazione il Comune di Sant'Orsola Terme è fuoriuscito dalla condizione di socio nella Nuova Panarotta S.p.a..

Nel mese di marzo 2016, in adempimento alle prescrizioni di cui all'art. 1, comma 612 della L. 190/2014, il Comune di Sant'Orsola Terme ha predisposto la relazione sullo stato di attuazione del Piano operativo di razionalizzazione. Tale relazione è stata pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune ed è stata trasmessa alla Corte dei Conti.

L'articolo 24 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 ha imposto alle Pubbliche Amministrazioni di effettuare con un provvedimento motivato una ricognizione "straordinaria" ed "immediata" delle partecipazioni direttamente o indirettamente detenute, al fine di individuare quelle che devono essere alienate ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante liquidazione o cessione.

Nel nostro contesto territoriale, in virtù della clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 23 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore provinciale ha recepito il decreto Madia in parte applicando direttamente le norme ivi contenute e in parte prevedendo una diversa disciplina locale. La Legge Provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, modificata dall'art. 8 della L.P. 2 agosto 2017 n. 9, ha previsto che la Provincia Autonoma di Trento e gli enti locali, anche in sede di verifica dei programmi e dei piani adottati in materia di riassetto societario, effettuino in via straordinaria, entro il 30 settembre 2017, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31 dicembre 2016, ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, della Legge Provinciale n. 1 del 2005, individuando eventualmente le partecipazioni che devono essere alienate.

Con deliberazione n. 21 del 28.09.2017 il Consiglio comunale di Sant'Orsola Terme ha approvato la revisione straordinaria di tutte le proprie partecipazioni alla data del 31 dicembre 2016, stabilendo il mantenimento:

- a) CONSORZIO DEI COMUNI S.c., avente per oggetto la prestazione di assistenza agli enti locali soci;
- b) MACELLO PUBBLICO S.r.l., avente per oggetto il servizio pubblico di macellazione;
- d) AMNU S.p.A., avente per oggetto i seguenti servizi: raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, spazzamento stradale, servizi funerari, servizi cimiteriali e gestione concessioni cimiteriali;
- e) STET S.p.A., avente per oggetto i seguenti servizi: distribuzione dell'energia elettrica, illuminazione pubblica, gas metano e servizio idrico integrato;
- f) NUOVA PANAROTTA S.p.A., avente per oggetto il servizio di trasporto funiviario.
- g) TRENTINO RISCOSSIONI S.p.A., avente per oggetto la gestione di funzioni ed attività nell'ambito della riscossione e della gestione delle entrate (deliberazione consiliare n. 25 dd. 30.11.2011);
- h) INFORMATICA TRENTINA S.p.A., avente per oggetto la gestione di servizi informatici (deliberazione consiliare n. 19 dd. 10.09.2013).

La revisione straordinaria conteneva inoltre l'indicazione di:

- dismettere, il servizio pubblico di macellazione a far data dal 01.01.2018;
- procedere alla liquidazione della società Macello Pubblico Alta Valsugana S.r.l., che dovrà essere effettuata entro il 31.12.2018, incaricando l'Amministratore Unico di procedere in tale senso;
- di procedere all'alienazione della partecipazione nella società ICE RINK s.r.l. pari al 2  
60% mediante procedura ad evidenza pubblica, inserendo nel bando o avviso di gara una clausola che preveda che l'aggiudicazione della gara è subordinata al mancato esercizio da parte dei soci della preferenza ad essi accordata dall'art. 11 dello Statuto sociale;

La revisione straordinaria approvata nel 2017 costituisce aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 612 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Si è provveduto, come previsto dalla legge, a trasmettere la revisione straordinaria alla Corte dei Conti – Servizio di controllo per il Trentino Alto Adige ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, tramite il completamento dell'inserimento dei dati e del provvedimento di revisione nell'applicativo dallo stesso predisposto.

La delibera di approvazione della revisione straordinaria è stata pubblicata sul sito web istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente/Enti controllati/Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate.

In conseguenza agli effetti derivanti dalla revisione straordinaria sono succedute le seguenti azioni:

- si è provveduto alla trasmissione a Macello Pubblico Alta Valsugana S.r.l. della delibera del Consiglio comunale n. 21 del 28.09.2017 incaricando l'Amministratore Unico a procedere alla liquidazione della società entro il 31.12.2018. In data 28 novembre 2017 l'assemblea dei soci della società Macello Pubblico Alta Valsugana S.r.l. ha nominato il liquidatore nella persona del Sig. Moltret Stefano, determinando i criteri di liquidazione;



In ottemperanza alle misure di razionalizzazione deliberate dall'Ente STET S.p.A. in data 22.12.2017 ha deliberato il recesso da Cassa Rurale Alta Valsugana Soc. Coop. e conseguentemente da tale data il Comune "ha perso" la partecipazione indiretta posseduta per il tramite di STET S.p.A. nel capitale dell'istituto bancario.

Con delibera del Consiglio Comunale 30 del 27.12.2018 è stata approvata la razionalizzazione periodica di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Sant'Orsola Terme alla data del 31 dicembre 2017; si è provveduto ad un'analisi puntuale di ogni partecipazione societaria ed è stato individuato il mantenimento delle seguenti partecipazioni societarie:

Partecipazioni dirette

Dir_1	01812230223	STET S.p.a.	2002	0,02	distribuzione e produzione energia elettrica, distribuzione gas naturale e gestione servizi idrici, illuminazione pubblica, teleriscaldamento urbano
Dir_2	01591960222	AMNU S.p.a.	1997	1,94	gestione ciclo dei rifiuti urbani, spazzamento stradale, servizi funerari e cimiteriali
Dir_3	01757430226	MACELLO PUBBLICO ALTA VALSUGANA S.r.l.	2001	1,96	servizio pubblico di macellazione
Dir_4	01533550222	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOC. COOP.	1996	0,51	attività di consulenza, supporto organizzativo e rappresentanza dell'Ente nell'ambito delle proprie finalità istituzionali
Dir_6	02002380224	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	2006	0,0098	produzione di servizi strumentali all'Ente nell'ambito della riscossione e gestione delle entrate
Dir_7	02043090220	ICE RINNK SRL	2004	2,60	Attività di promozione turistica nell'ambito territoriale di riferimento
Dir_8	00990320228	INFORMATICA TARENTINA S.p.a.	1984	0,0087	produzione di servizi strumentali all'Ente e alle finalità istituzionali in ambito informatico

Partecipazioni indirette

Progr essivo	Codice fiscale società	Denomina zione società	Anno di costituz ione	Denominazione società/organi sno tramite	% Quota di partecipazione società/organi sno tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta
Ind_1	02052780224	ENERVALS S.r.l.	2008	STET S.p.a.	16,67	0,003334	attività commerciali nel campo dell'energia da fonti rinnovabili, delle bonifiche ambientali e del trattamento dei rifiuti
Ind_2	01699790224	PRIMIERO ENERGIA S.p.A.	2000	STET S.p.a.	7,56	0,001512	produzione di energia idroelettrica
Ind_3	01812630224	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	2002	STET S.p.a.	6,45	0,00129	vendita di energia elettrica e gas, attività commerciali nel campo dei servizi idrici ed ambientali
Ind_4	01932800228	SET DISTRIBUZI ONE S.p.A.	2005	STET S.p.a.	2,01	0,000402	distribuzione di energia elettrica
Ind_5	01614640223	DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.p.A.	1998	STET S.p.a.	1,79	0.000358	produzione di energia, erogazione di servizi pubblici locali, attività di holding operativa nei confronti di società operanti nelle medesime attività
Ind_6	01990440222	DISTRETTO TECNOLOGI CO TRENTINO S.c.a.r.l.	2006	STET S.p.a.	0,35	0,00007	ricerca nei settori dell'edilizia sostenibile, dell'efficienza energetica e delle tecnologie intelligenti per la gestione del territorio
Ind_7	02307490223	CENTRO SERVIZI CONDIVISI SOCIETÀ CONSORTIL E A R.L.	2013	INFORMATICA TRENTINA S.p.a. TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO S.p.a.	8,33 attraverso Informatica Trentina S.p.a. 8,33 attraverso Trentino Riscossioni S.p.a. 8,33 attraverso Trentino Trasporti Esercizio S.p.a	0,00154105 (0,00072471 attraverso Informatica Trentina S.p.a. 0,000072471 attraverso Trentino Riscossioni S.p.a.)	prestazione di servizi organizzativi e gestionali a favore delle consorziate, società del sistema pubblico provinciale

In ottemperanza alle disposizioni normative si è provveduto a trasmettere la razionalizzazione periodica alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti attraverso il portale “ConTe” ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, tramite la relativa piattaforma informativa dedicata.

La delibera di approvazione della razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31.12.2017 è stata inoltre pubblicata sul sito web istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente/Enti controllati/Società partecipate/Provvedimenti.

Nel frattempo con delibera del consiglio comunale n. 05 dd. 08.04.2019 si è deciso di :

- partecipare alla società "Società Elettrica Trentina per la Distribuzione di Energia Elettrica S.p.A.", in sigla "Set Distribuzione S.p.A.", con sede in Rovereto (TN), Via Manzoni n. 24, codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Trento 01932800228, conferendo in quest'ultima società la titolarità del ramo d'azienda destinato all'esercizio del servizio di distribuzione dell'energia elettrica gestito in precedenza da STET S.p.A con sede a Pergine Valsugana - Viale Venezia 2 - per conto del Comune di S.Orsola Terme in virtù del contratto di affitto ramo aziendale, , con godimento a far data dal 01.01.2019, salvo differimenti dipendenti da cause normative e/o di natura amministrativa o tecnica.

- dare atto che con il perfezionamento del conferimento, di cui al punto precedente, a far data dal 01.01.2019 è da intendersi cessata l'attività di gestione in economia del servizio di distribuzione dell'energia elettrica da parte del comune di Sant'Orsola Terme.

- disporre per la formalizzazione del conferimento in natura del citato ramo d'azienda la condizione che "Set Distribuzione S.p.A." deliberi l'offerta in opzione a favore del Comune di S.Orsola Terme (con esclusione del diritto d'opzione spettante agli altri soci) di n. 414.823 azioni ordinarie, del valore nominale pari ad € 1,00.= ciascuna, con sovrapprezzo complessivo di € 646.662,00.= da dividersi su ciascuna azione e, quindi, per un totale complessivo di € 1.061.484,74 .=.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 64 del 30.12.2020, esercitando la facoltà prevista dall'art. 18, comma 3 bis 1, della L.P. 1 febbraio 2005 n. 1 e dall'art. 24 comma 4 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e ss.mm.ii., anziché provvedere alla ricognizione delle partecipazioni societarie, è stata approvata, entro il termine del 31 dicembre 2020, la relazione in merito all'attuazione della razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2017 dal Comune di Sant'Orsola Terme di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 27.12.2018.

Nella relazione sono state analizzate le partecipazioni societarie per le quali erano previste misure di razionalizzazione e precisamente:

Inoltre, per quanto riguarda le partecipazioni dirette:

- MACELLO PUBBLICO ALTA VALSUGANA S.r.l : non si è proceduto all'analisi della legittima detenibilità della partecipazione nella società MACELLO PUBBLICO ALTA VALSUGANA S.r.l., in quanto alla data di adozione del provvedimento erano in corso lo scioglimento e la liquidazione della società.

ICE RINK PINè S.r.l. : la delibera del Consiglio comunale n. 30 dd. 27.12.2018 ha deciso di alienare e dismettere la partecipazione nella società . Al riguardo si fa presente che nel caso specifico l'art. 11 dello Statuto sociale di ICE RINK PINè S.r.l. prevede il diritto di prelazione dei

soci all'acquisto della quota del socio recedente.

L'alienazione della quota di partecipazione di cui è titolare il Comune di Sant'Orsola Terme deve pertanto avvenire mediante una procedura ad evidenza pubblica, inserendo nel bando o avviso di gara una clausola che preveda che l'aggiudicazione della gara è subordinata al mancato esercizio da parte dei soci della preferenza ad essi accordata.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato dai soci nei termini stabiliti dallo Statuto sociale e la quota posta in vendita potrà essere trasferita ai soci solo se l'offerta dei medesimi sarà pari a quella massima raggiunta mediante la gara.

Allo scopo in data 06.09.2018 n. 3586 si è pubblicato un avviso pubblico per manifestazione di interesse all'acquisto della partecipazione del Comune di S.Orsola Terme in ICE RINK srl ; tale avviso non ha avuto alcun riscontro. Successivamente con nota del 27.02.2021 n. 975 è stata inviata a tutti i soci di ICE RINK srl la volontà di cessione della quota azionaria nel rispetto della delibera del Consiglio Comunale n. 21 dd. 28.09.2017, ma anche questa senza riscontro alcuno; C'è l'impegno, entro il 2022, di chiudere definitivamente con la società la cessione secondo le volontà espresse a suo tempo dal Consiglio comunale.

Alla data del 31 dicembre 2020 le partecipazioni societarie detenute direttamente dal Comune di Sant Orsola Terme risultano essere le seguenti:

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta
Dir_1	01812230223	STET S.p.A.	2002	0,02	distribuzione e produzione energia elettrica, distribuzione gas naturale e gestione servizi idrici, illuminazione pubblica, teleriscaldamento urbano
Dir_2	02043090220	ICE RINK SRL	2004	2,60	Attività di promozione turistica nell'ambito del territorio di riferimento <b>IN FASE DI DISMISSIONE</b>
Dir_3	01614640223	SET Distribuzione SPA	1998	0,345	Attività di distribuzione energia elettrica
Dir_4	01591960222	AMNU S.p.A.	1997	1,94	gestione ciclo dei rifiuti urbani, spazzamento stradale, servizi funerari e cimiteriali
Dir_5	01533550222	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOC. COOP.	1996	0,51	attività di consulenza, supporto organizzativo e rappresentanza dell'Ente nell'ambito delle proprie finalità istituzionali
Dir_6	02002380224	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.A.	2006	0,0098	produzione di servizi strumentali all'Ente nell'ambito della riscossione e gestione delle entrate
Dir_7	00990320228	TRENTINO DIGITALE S.p.A.	1983	0,0087	produzione di servizi strumentali all'Ente e alle finalità istituzionali in ambito informatico

Alla data del 31 dicembre 2020 le partecipazioni societarie detenute indirettamente dal Comune di Sant Orsola Terme risultano essere le seguenti:

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta
Ind_1	01932800228	SET DISTRIBUTIONE S.p.A.	2005	STET S.p.A.  CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOC. COOP.	7,63 attraverso STET S.p.A.  0,046 attraverso Consorzio dei Comuni Tarentini Soc. Coop.	TOTALE 5,670101  5,669853 attraverso STET S.p.A.  0,000248 attraverso Consorzio dei Comuni Tarentini Soc. Coop.	distribuzione di energia elettrica
Ind_2	01699790224	PRIMIERO ENERGIA S.p.A.	2000	STET S.p.A.	7,56	5,617836	produzione di energia idroelettrica
Ind_3	01812630224	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	2002	STET S.p.A.	6,38	4,740978	vendita di energia elettrica e gas, attività commerciali nel campo dei servizi idrici ed ambientali
Ind_4	01614640223	DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.p.A.	1998	STET S.p.A.	1,79	1,330149	produzione di energia elettrica, erogazione di servizi pubblici locali, attività di holding operativa nei confronti di società operanti nelle medesime attività
Ind_5	01990440222	DISTRETTO TECNOLOGICO TARENTINO S.c.a.r.l.	2006	STET S.p.A.	0,50 attraverso STET S.p.A.	TOTALE 0,371623 0,37155 attraverso STET S.p.A.	ricerca nei settori dell'edilizia sostenibile, dell'efficienza energetica e delle tecnologie intelligenti per la gestione del territorio
Ind_6	02307490223	CENTRO SERVIZI CONDIVISI SOCIETA' CONSORTILE a r.l. - IN LIQUIDAZIONE AL 31.12.2020	2013	TARENTINO DIGITALE S.p.A.  TARENTINO RISCOSSIONI S.p.A.	12,5 attraverso Trentino Digitale S.p.A.  12,5 attraverso Trentino Riscossioni S.p.A.	TOTALE 0,03478  0,011188 attraverso Trentino Digitale S.p.A.  0,023225 attraverso Trentino Riscossioni S.p.A.	prestazione di servizi organizzativi e gestionali a favore delle consorziate, società del sistema pubblico provinciale

Ind_13	02002380224	TRENTINO RISCOSSIO NI S.p.A.	2006	AMNU S.p.A.	0,002	0,000941	produzione di servizi strumentali all'Ente nell'ambito della riscossione e gestione delle entrate
Ind_16	00107860223	CASSA RURALE DI TRENTO, LAVIS, MEZZOCOR ONA E VALLE DI CEMBRA BCC	1900	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOC. COOP.	0,04578	0,0002472	azienda di credito

Dato atto che, ad oggi non esiste una definizione normativa di “enti strumentali di diritto pubblico e privato”, per appurare il fatto che il Comune non detenga partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato (art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005) si è fatto riferimento al disposto dell'art. 22, comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 il quale, ai fini di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza, individua tra i soggetti a ciò tenuti:

- a) gli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonché di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
- b) gli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

Di conseguenza si rimanda a quanto dettagliato negli elenchi pubblicati sul sito istituzionale del Comune, sub voce “Amministrazione Trasparente” ove vengono descritte le funzioni e le attività dagli stessi svolte, potendo conseguentemente constatare che di fatto non vi sono sovrapposizioni o analogie tra quanto svolto dalle società del Comune e dai suoi enti strumentali.

Da ultimo, prima di procedere all'analisi di ogni singola partecipazione si precisa quanto segue:

- per quanto concerne l'applicazione del parametro di cui all'art. 18, comma 3 bis 1 della L.P. 1/2005 per “fatturato” si è fatto riferimento alla grandezza risultante dai dati considerati nei nn. 1 e 5 della lettera a) dell'art. 2425 del codice civile, conformemente a quanto disposto dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna 54/2017/PAR, per quanto riguarda le società con attività produttive di beni e servizi. Per le società con attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia e finanziaria (holding) ai fini del fatturato sono state considerate le voci A1, A5, C15, C16, C17 bis, D18a del conto economico ex art. 2425 del codice civile,

mentre per le società con attività finanziarie si è fatto riferimento agli interessi attivi e proventi assimilati oltre alle commissioni attive del conto economico in accordo con quanto previsto dal Provvedimento Banca d'Italia 31 luglio 1992 e dalla Circolare della Banca d'Italia n. 262 del 22 dicembre 2005;

- per quanto concerne il dato relativo al controllo, si specifica che nelle schede di analisi delle società partecipate sia direttamente che indirettamente, è stato indicato “SI” sia nel caso di controllo solitario che di controllo congiunto.



**ANALISI DELLE SINGOLE  
PARTECIPAZIONI DIRETTE**

## ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

### STET S.p.A.

#### Dati della società

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta
01812230223	STET S.p.A.	2002	0,02	produzione energia elettrica, distribuzione gas naturale e gestione servizi idrici, illuminazione pubblica, teleriscaldamento e tele-raffrescamento urbano

Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
NO	NO	NO	NO

STET S.p.A. è stata costituita nel 2002 mediante un'operazione di fusione per incorporazione di AMEA S.p.A. e di SEVAL S.p.A. in Servizi Territoriali Est Trentino S.r.l. trasformata poi in società per azione (STET S.p.A.). Il Comune di Pergine Valsugana detiene la partecipazione maggioritaria.

STET S.p.A. svolge per conto del Comune di Pergine, e di altri Comuni tra cui anche S. Orsola Terme, attività di servizio pubblico a rilevanza economica affidato secondo il modello in house providing trattandosi di una società a capitale interamente pubblico, sulla quale gli enti pubblici esercitano un controllo analogo a quello che svolgono sui propri servizi, e che realizza la parte più importante della propria attività a favore degli enti che la controllano, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 7, della L.P. 6/2004 (principi sanciti dalla giurisprudenza comunitaria e recentemente fissati anche dal Parlamento europeo nella Direttiva sugli appalti e nella Direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione).

Con decorrenza dal 1° gennaio 2016, la società VALE S.p.A., società partecipata interamente da STET S.p.A., che aveva come oggetto sociale la costruzione e gestione di impianti di produzione, anche combinata, di energia elettrica e termica e delle connesse reti energetiche urbane, è stata fusa per incorporazione nella società STET S.p.A. L'operazione di fusione è stata approvata dall'Assemblea straordinaria delle rispettive società (STET S.p.A. e VALE S.p.A.) in data 22.02.2016.

La Conferenza di coordinamento dei Sindaci dei Comuni firmatari della Convenzione per l'esercizio associato della governance della società STET S.p.A., in data 4 dicembre 2017 ha valutato il piano industriale presentato dalla società ed ha espresso parere favorevole alla trasformazione del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento in servizio pubblico locale, data la sostenibilità economica dello stesso.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 23.12.2019 è stata approvata la convenzione per l'esercizio associato della governance di STET S.p.A..

La situazione economico-patrimoniale di STET S.p.A. risulta solida, annualmente la Società distribuisce ai soci dividendi.

La Conferenza dei Sindaci di AMNU S.p.A. e STET S.p.A. in data 18.02.2021 ha approvato l'indirizzo strategico relativo ad una fusione tra AMNU S.p.A. e STET S.p.A., con termine per la realizzazione della stessa entro il giorno 31 dicembre 2021, incaricando le due Società di predisporre il progetto di fusione tra AMNU e STET per la successiva presentazione dello stesso all'Assemblea dei Soci ed impegnando i

rispettivi Comuni ad adottare la procedura semplificata prevista dal Codice Civile per i casi di fusione (articoli da 2501 a 2504), applicando, ove consentito, al fine di ridurre i tempi necessari per giungere alla fusione e i relativi costi ed oneri, le rinunce espressamente previste dalla norma in caso di consenso unanime dei Soci.

In data 13 maggio 2021 in seduta congiunta, i Consigli di Amministrazione di S.T.E.T. S.p.A. e AMNU S.p.A. hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione di AMNU in STET, comprensivo dello Statuto della Società derivante dall'operazione straordinaria di fusione, la quale assumerà la denominazione di AmAmbiente S.p.A.

Il Consiglio comunale del Comune con deliberazione n. 16 di data 22.07.2021 ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di AMNU S.P.A. in S.T.E.T. S.P.A. e le conseguenti modifiche statutarie nonché la nuova convenzione per l'esercizio associato della governance.

La fusione delle due società è finalizzata ad ottenere l'ottimizzazione delle funzioni, dei servizi e dei processi ad oggi allocati nelle società partecipanti alla stessa, la riduzione e l'efficientamento dei costi, nonché la crescita dimensionale ed il rispetto della normativa di settore (TUSP, D. Lgs. n. 175/2016).

**Dati riferiti all'esercizio 2020:**

<b>Numero medio dipendenti</b>	46,51
<b>Numero amministratori</b>	5
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	3
<b>Numero componenti organo di controllo</b>	3
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	1

*Importi in euro*

<b>Costo del personale</b>	2.547.934,00
<b>Compensi amministratori</b>	61.040,00
<b>Compensi componenti organo di controllo</b>	32.280,00

*Importi in euro*

<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	
<b>2020</b>	1.144.318,00
<b>2019</b>	2.944.218,00
<b>2018</b>	1.975.002,00
<b>2017</b>	1.987.724,00
<b>2016</b>	3.113.651,00

*Importi in euro*

<b>FATTURATO</b>	<b>Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico</b>	<b>Voce A5) "Altri ricavi e proventi" del conto economico</b>	<b>di cui Contributi in conto esercizio *</b>
<b>2020</b>	7.857.650,00	7.245.765,00	62.785,00

<b>2019</b>	8.937.580,00	8.035.377,00	902.203,00	67.004,00
<b>2018</b>	12.336.690,00	9.918.533,00	2.418.157,00	786.277,00
<b>FATTURATO MEDIO</b>	<b>9.710.640,00</b>			

\* I contributi in conto esercizio sono relativi:

- per il 2020 prevalentemente alla tariffa incentivante afferente gli impianti fotovoltaici, mentre la parte residuale (euro 8.704) riguarda il bonus per sanificazione e acquisto DPI previsto dall'art. 125 DL 34/2020;
- per il 2019 alla tariffa incentivante afferente gli impianti di produzione idroelettrica di Serso, Busneck e gli impianti fotovoltaici;
- per il 2018 prevalentemente agli incentivi Grin a valere sull'impianto di trigenerazione relativo alla ex partecipata Valsugana Energia S.p.A., mentre la parte residuale (euro 132.899) riguarda la tariffa incentivante afferente gli impianti di produzione idroelettrica di Serso, Busneck e gli impianti fotovoltaici.

## Valutazione

### Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Ai fini della legittima detenibilità, l'azienda rientra nelle categorie di cui all'articolo 24 comma 1 della L.P. 27.12.2010 n. 27, in quanto STET S.p.A. gestisce il servizio pubblico locale, specificamente della produzione energia elettrica, distribuzione gas naturale, gestione servizi idrici e illuminazione pubblica; ha natura di società in house providing ai sensi dell'art. 10, comma 7, lett. d) L.P. 6/2004, ossia di società a capitale pubblico, sulla quale gli enti pubblici titolari del capitale svolgono un controllo analogo a quello che esercitano sui propri servizi e che realizza la parte più importante della propria attività con gli enti pubblici che la controllano.

L'art. 7 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19, riformulando il disposto dell'art. 24 della L.P. 27/2010, dispone espressamente che "Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le condizioni dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si intendono rispettate."

Inoltre il comma 1 dell'art. 24 della L.P. n. 27/2010 dispone letteralmente "Sono consentite comunque le società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino – Alto Adige in materia di energia) svolgono attività elettriche, anche con la realizzazione e la gestione degli impianti e delle reti eventualmente funzionali a questa attività".

### Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Il numero dei dipendenti è di molto superiore a quello degli amministratori.

### Attività analoghe o simili ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005

La società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti di diritto pubblico e privato.

### Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

### Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società non ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

### Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005

Si dà atto che la fusione tra AMNU S.p.A. e STET S.p.A., da realizzarsi entro il 31 dicembre 2021, rientra in un'ottica generale di efficienza, efficacia ed economicità.

### Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Si dà atto che la Conferenza dei Sindaci di AMNU S.p.A. e STET S.p.A. in data 18.02.2021 ha approvato l'indirizzo strategico relativo ad una fusione tra AMNU S.p.A. e STET S.p.A., con termine per la realizzazione della stessa entro il giorno 31 dicembre 2021, incaricando le due Società di predisporre il progetto di fusione tra AMNU e STET per la successiva presentazione dello stesso all'Assemblea dei Soci ed impegnando i rispettivi Comuni ad adottare la procedura semplificata prevista dal Codice Civile per i casi

di fusione (articoli da 2501 a 2504), applicando, ove consentito, al fine di ridurre i tempi necessari per giungere alla fusione e i relativi costi ed oneri, le rinunce espressamente previste dalla norma in caso di consenso unanime dei Soci. Successivamente in data 13 maggio 2021 in seduta congiunta, i Consigli di Amministrazione di S.T.E.T. S.p.A. e AMNU S.p.A. hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione di AMNU in STET, comprensivo dello Statuto della Società derivante dall'operazione straordinaria di fusione, la quale assumerà la denominazione di AmAmbiente S.p.A.

Il Consiglio comunale del Comune con deliberazione n. 16 di data 22.07.2021 ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di AMNU S.p.A. in S.T.E.T. S.p.A. e le conseguenti modifiche statutarie nonché la nuova convenzione per l'esercizio associato della governance.

La fusione delle due società è finalizzata ad ottenere l'ottimizzazione delle funzioni, dei servizi e dei processi ad oggi allocati nelle società partecipanti alla stessa, la riduzione e l'efficientamento dei costi, nonché la crescita dimensionale ed il rispetto della normativa di settore (TUSP, D. Lgs. n. 175/2016).

## **Esito della valutazione e azioni previste**

Alla luce delle motivazioni sopra esposte si ritiene opportuno il mantenimento della partecipazione in esame, dando atto che è attualmente in corso la fusione per incorporazione di AMNU S.p.A. in STET S.p.A., da cui deriverà la società denominata AmAmbiente S.p.A. Risultano rispettati sia i vincoli di scopo che i vincoli di attività.

## ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

### AMNU S.p.A.

#### Dati della società

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta
01591960222	AMNU S.p.A.	1997	1,94	gestione ciclo dei rifiuti urbani, spazzamento stradale, servizi funerari e cimiteriali

Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
NO	SI	NO	NO

AMNU S.p.A. è stata costituita nel 1997 tra i 18 Comuni dell'Alta Valsugana con l'obiettivo di gestire, secondo una logica di efficienza imprenditoriale, il servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, quale servizio pubblico locale a rilevanza economica.

L'affidamento del servizio pubblico rispetta il modello in house providing trattandosi di una società a capitale interamente pubblico, sulla quale gli enti pubblici esercitano un controllo analogo a quello che svolgono sui propri servizi, e che realizza la parte più importante della propria attività a favore degli enti che la controllano secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 7, della L.P. 6/2004 (principi sanciti dalla giurisprudenza comunitaria e recentemente fissati anche dal Parlamento europeo nella Direttiva sugli appalti e nella Direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione).

AMNU S.p.A. gestisce per conto del Comune non solo l'intero ciclo dei rifiuti urbani (raccolta, smaltimento e gestione della tariffa) ma anche il servizio di spazzamento stradale e di gestione dei servizi cimiteriali. La costituzione ed il mantenimento di una società partecipata dai 15 Comuni dell'Alta Valsugana consente inoltre l'applicazione di una tariffa d'ambito unica per il servizio di gestione dei rifiuti per l'intero bacino d'utenza dell'Alta Valsugana.

AMNU S.p.A. è una società caratterizzata da una situazione economico-patrimoniale equilibrata che registra annualmente risultati positivi.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 23.12.2019 è stata approvata la convenzione per l'esercizio associato della governance di AMNU S.p.A..

La Conferenza dei Sindaci di AMNU S.p.A. e STET S.p.A. in data 18.02.2021 ha approvato l'indirizzo strategico relativo ad una fusione tra AMNU S.p.A. e STET S.p.A., con termine per la realizzazione della stessa entro il giorno 31 dicembre 2021, incaricando le due Società di predisporre il progetto di fusione tra AMNU e STET per la successiva presentazione dello stesso all'Assemblea dei Soci ed impegnando i rispettivi Comuni ad adottare la procedura semplificata prevista dal Codice Civile per i casi di fusione (articoli da 2501 a 2504), applicando, ove consentito, al fine di ridurre i tempi necessari per giungere alla fusione e i relativi costi ed oneri, le rinunce espressamente previste dalla norma in caso di consenso unanime dei Soci.

In data 13 maggio 2021 in seduta congiunta, i Consigli di Amministrazione di S.T.E.T. S.p.A. e AMNU S.p.A. hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione di AMNU in STET, comprensivo dello Statuto della Società derivante dall'operazione straordinaria di fusione, la quale assumerà la denominazione di AmAmbiente S.p.A.

Il Consiglio comunale del Comune con deliberazione n. n. 16 di data 22.07.2021 ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di AMNU S.P.A. in S.T.E.T. S.P.A. e le conseguenti modifiche statutarie nonché la nuova convenzione per l'esercizio associato della governance.

La fusione delle due società è finalizzata ad ottenere l'ottimizzazione delle funzioni, dei servizi e dei processi ad oggi allocati nelle società partecipanti alla stessa, la riduzione e l'efficientamento dei costi, nonché la crescita dimensionale ed il rispetto della normativa di settore (TUSP, D. Lgs. n. 175/2016).

**Dati riferiti all'esercizio 2020:**

<b>Numero medio dipendenti</b>	61,93
<b>Numero amministratori</b>	5
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	2
<b>Numero componenti organo di controllo</b>	3
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	1

*Importi in euro*

<b>Costo del personale</b>	2.934.481,00
<b>Compensi amministratori</b>	28.320,00
<b>Compensi componenti organo di controllo</b>	15.080,00

*Importi in euro*

<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	
<b>2020</b>	447.572,00
<b>2019</b>	258.626,00
<b>2018</b>	304.883,00
<b>2017</b>	426.926,00
<b>2016</b>	245.003,00

*Importi in euro*

<b>FATTURATO</b>		<b>Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico</b>	<b>Voce A5) "Altri ricavi e proventi" del conto economico</b>	<b>di cui Contributi in conto esercizio *</b>
<b>2020</b>	8.931.664,00	8.594.393,00	337.271,00	63.474,00
<b>2019</b>	8.659.409,00	8.296.921,00	362.488,00	46.274,00
<b>2018</b>	8.607.619,00	8.279.053,00	328.566,00	40.145,00
<b>FATTURATO MEDIO</b>	<b>8.732.897,33</b>			

\* I contributi in conto esercizio sono relativi:

- per il 2018 e per il 2019 a recupero accise su carburante per autotrazione, stante l'iscrizione della società all'Albo degli Autotrasportatori di Cose per Conto di Terzi;

- per il 2020 a recupero accise su carburante per autotrazione, stante l'iscrizione della società all'Albo degli Autotrasportatori di Cose per Conto di Terzi ed a contributi per interventi emergenziali per un importo di euro 13.297,00.

## **Valutazione**

### Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Ai fini della legittima detenibilità, l'azienda rientra nelle categorie di cui all'articolo 24 comma 1 della L.P. 27.12.2010 n. 27, in quanto AMNU S.p.A. gestisce il servizio pubblico locale, specificamente della raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani, oltre al servizio di spazzamento stradale e di gestione dei servizi cimiteriali e funebri; ha natura di società in house providing ai sensi dell'art. 10, comma 7, lett. d) L.P. 6/2004, ossia di società a capitale pubblico, sulla quale gli enti pubblici titolari del capitale svolgono un controllo analogo a quello che esercitano sui propri servizi e che realizza la parte più importante della propria attività con gli enti pubblici che la controllano.

### Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Il numero dei dipendenti è di molto superiore a quello degli amministratori.

### Attività analoghe o simili ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005

La società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti di diritto pubblico e privato.

### Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

### Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società non ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

### Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005

Si dà atto che la fusione tra AMNU S.p.A. e STET S.p.A., da realizzarsi entro il 31 dicembre 2021, rientra in un'ottica generale di efficienza, efficacia ed economicità.

### Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Si dà atto che la Conferenza dei Sindaci di AMNU S.p.A. e STET S.p.A. in data 18.02.2021 ha approvato l'indirizzo strategico relativo ad una fusione tra AMNU S.p.A. e STET S.p.A., con termine per la realizzazione della stessa entro il giorno 31 dicembre 2021, incaricando le due Società di predisporre il progetto di fusione tra AMNU e STET per la successiva presentazione dello stesso all'Assemblea dei Soci ed impegnando i rispettivi Comuni ad adottare la procedura semplificata prevista dal Codice Civile per i casi di fusione (articoli da 2501 a 2504), applicando, ove consentito, al fine di ridurre i tempi necessari per giungere alla fusione e i relativi costi ed oneri, le rinunce espressamente previste dalla norma in caso di consenso unanime dei Soci. Successivamente in data 13 maggio 2021 in seduta congiunta, i Consigli di Amministrazione di S.T.E.T. S.p.A. e AMNU S.p.A. hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione di AMNU in STET, comprensivo dello Statuto della Società derivante dall'operazione straordinaria di fusione, la quale assumerà la denominazione di AmAmbiente S.p.A.

Il Consiglio comunale del Comune con deliberazione n. 16 di data 22.07.2021 ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di AMNU S.p.A. in S.T.E.T. S.p.A. e le conseguenti modifiche statutarie nonché la nuova convenzione per l'esercizio associato della governance.

La fusione delle due società è finalizzata ad ottenere l'ottimizzazione delle funzioni, dei servizi e dei processi ad oggi allocati nelle società partecipanti alla stessa, la riduzione e l'efficientamento dei costi, nonché la crescita dimensionale ed il rispetto della normativa di settore (TUSP, D. Lgs. n. 175/2016).

## **Esito della valutazione e azioni previste**



Alla luce delle motivazioni sopra esposte si ritiene opportuno prevedere misure di razionalizzazione da realizzarsi tramite fusione della società per incorporazione in altra società (STET S.p.A.) entro il 01.01.2022 da cui deriverà la società denominata AmAmbiente S.p.A.

## ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

### CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOC. COOP.

#### Dati della società

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta
01533550222	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOC. COOP.	1996	0,51	attività di consulenza, supporto organizzativo e rappresentanza dell'Ente nell'ambito delle proprie finalità istituzionali

Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
NO	SI	NO	NO

Il Consorzio dei Comuni Tarentini Soc. Coop., secondo quanto disposto dall'art. 1bis lett. f) della L.P. 15 giugno 2005, n. 7, è la società che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEN) riconoscono nei loro statuti quale propria articolazione per la Provincia di Trento.

La misura della partecipazione del Comune (0,51%) è calcolata suddividendo il capitale sociale per il numero di soci (185 tra Comuni, Comunità di Valle e B.I.M).

La società ha per oggetto la prestazione di ogni forma di assistenza agli enti soci, con riguardo al settore contrattuale, amministrativo, contabile, legale, fiscale, sindacale, organizzativo, economico e tecnico.

L'Assemblea straordinaria del Consorzio dei Comuni Tarentini in data 20.12.2017 ha deliberato alcune modifiche allo statuto sociale, volte a qualificare l'Ente come società in house providing delle Amministrazioni socie. Con tale nuova veste giuridica della Società, vigente a partire dal 1° gennaio 2018 o dalla data di successiva iscrizione della deliberazione presso il Registro delle Imprese, gli Enti soci possono avvalersi con maggiore facilità e sicurezza dei servizi offerti dalla stessa, potendole affidare prestazioni in forma diretta ai sensi degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

#### **Dati riferiti all'esercizio 2020:**

Numero medio dipendenti	26
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3

di cui nominati dall'Ente	0
---------------------------	---

Importi in euro

Costo del personale	1.655.714,00
Compensi amministratori	95.000,00
Compensi componenti organo di controllo	21.928,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2020	522.342,00
2019	436.279,00
2018	383.476,00
2017	339.479,00
2016	380.756,00

Importi in euro

FATTURATO		Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico	Voce A5) "Altri ricavi e proventi" del conto economico	di cui Contributi in conto esercizio *
2020	3.885.376,00	1.602.127,00	2.283.249,00	2.253.355,00
2019	4.240.546,00	1.705.201,00	2.535.345,00	2.512.660,00
2018	3.906.831,00	1.517.548,00	2.389.283,00	2.387.945,00
FATTURATO MEDIO	4.010.917,67			

\* dato non disponibile

## Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Ai fini della legittima detenibilità, l'azienda rientra nelle categorie di cui all'articolo 24 comma 1 della L.P. 27.12.2010 n. 27, in quanto produce servizi strumentali allo svolgimento delle funzioni proprie degli enti locali, in un contesto unitario che consente la condivisione di problematiche e relative soluzioni comuni a tutti i consociati; si ritiene che la stessa possa essere configurata come partecipazione strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità dell'ente.

Inoltre, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica tra le attività che possono assurgere a oggetto sociale delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche rientra l'"autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento".

Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori.

Attività analoghe o simili ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005)

La società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti di diritto pubblico e privato.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società non ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005)

Data l'esigua partecipazione del Comune si ritiene che lo stesso non sia nella condizione per poter imporre misure volte al contenimento dei costi di funzionamento.

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Nel caso in commento non si ravvisa la necessità né la possibilità di procedere ad aggregazioni.

### **Esito della valutazione e azioni previste**

La società svolge una funzione strettamente necessaria ed infungibile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, e non ricade nei presupposti di razionalizzazione di cui all'art. 18 c. 3 bis 1, L.P. n. 1/2005.

Alla luce delle motivazioni sopra esposte si ritiene opportuno il mantenimento della partecipazione in esame.

## ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

### TRENTINO RISCOSSIONI S.p.A.

#### Dati della società

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione diretta	% Quota di partecipazione indiretta	Attività svolta
02002380224	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.A.	2006	0,0098	0,0000196 tramite AMNU S.p.A. che detiene lo 0,002% della società	produzione di servizi strumentali all'Ente nell'ambito della riscossione e gestione delle entrate

La società, a capitale interamente pubblico, è stata costituita per l'affido da parte della Provincia Autonoma di Trento, dei suoi enti strumentali e degli enti di cui al comma 2 dell'art. 34 della L.P. 16 giugno 2006 n. 3,

Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
NO	SI	NO	NO

in via esclusiva sulla base di appositi contratti di servizio, delle seguenti attività:

- a) accertamento, liquidazione e riscossione spontanea delle entrate;
- b) riscossione coattiva delle entrate di cui alla lettera a), ai sensi del comma 6 dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- c) esecuzione e la contabilizzazione dei pagamenti degli aiuti previsti dalla legislazione provinciale.

Trattasi di società che opera secondo il principio "in house", configurandosi quindi come strumento operativo ad esclusivo servizio dei soggetti istituzionali proprietari.

La costituzione è avvenuta con l'integrale sottoscrizione del capitale da parte della Provincia Autonoma di Trento; ed il Protocollo d'Intesa sottoscritto tra la Giunta Provinciale e il Consiglio delle Autonomie Locali in data 4 agosto 2006 ha stabilito il progressivo coinvolgimento degli Enti Locali in Trentino Riscossioni, anche a mezzo di devoluzione a titolo gratuito da parte della Provincia in favore degli Enti medesimi, di quote del capitale societario.

Il Comune ha aderito a Trentino Riscossioni S.p.A. con deliberazione del del Consiglio comunale n. 25 dd. 30/11/2011, con approvazione dello schema di convenzione, sottoscrizione quota azionaria e contestuale affidamento del servizio gestione procedure sanzionatorie del C.I.P.L.

Con delibera della Giunta comunale n. 29 del 26.06.2019 si è provveduto ad affidamento a Trentino Riscossioni S.p.A. il servizio di riscossione entrate patrimoniali e riscossione stragiudiziale e coattiva di tutte le entrate tributaria, patrimoniali ed assimilate del Comune. Durata: anni cinque.

Per la durata di anni.

#### **Dati riferiti all'esercizio 2020:**

Numero medio dipendenti	48
Numero amministratori	5

di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale	2.138.166,00
Compensi amministratori	68.074,00
Compensi componenti organo di controllo	29.100,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2020	405.244,00
2019	368.974,00
2018	482.739,00
2017	235.574,00
2016	315.900,00

Importi in euro

FATTURATO		Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico	Voce A5) "Altri ricavi e proventi" del conto economico	di cui Contributi in conto esercizio *
2020	5.221.703,00	3.706.693,00	1.515.010,00	0,00
2019	6.661.412,00	4.205.939,00	2.455.473,00	0,00
2018	5.727.647,00	4.011.014,00	1.716.633,00	0,00
FATTURATO MEDIO	5.870.254,00			

## Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Ai fini della legittima detenibilità, l'azienda rientra nelle categorie di cui all'articolo 24 comma 1 della L.P. 27.12.2010 n. 27, in quanto è stata costituita in ossequio al disposto dell'art. 34 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e s.m. e l'adesione da parte degli enti locali è prevista dalla stessa legge istitutiva della società. L'art. 7 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19, riformulando il disposto dell'art. 24 della L.P. n. 27/2010, dispone espressamente che "Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le condizioni dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si intendono rispettate."

Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. n. 1/2005

Il numero dei dipendenti è nettamente superiore a quello degli amministratori.

Attività analoghe o similari ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. n. 1/2005)

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti di diritto pubblico e privato.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. n. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. n. 1/2005

La società non ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. n. 1/2005

Con delibera della Giunta provinciale di data 01.12.2017, n. 2018, sono state approvate le direttive alle agenzie e agli enti strumentali della Provincia per il 2018 che sostituiscono integralmente le direttive di cui all'allegato C) alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2086/2016, secondo le quali, per quanto riguarda i costi di funzionamento, le società dovevano garantire nel 2018 un ammontare di costi di funzionamento (voce B di conto economico esclusi i costi diretti afferenti l'attività *core/mission aziendale*) diversi da quelli afferenti il personale (assunto a tempo indeterminato, determinato e collaborazioni), gli ammortamenti e le svalutazioni, non superiore al corrispondente valore 2017, specificando che il confronto andava effettuato fra dati omogenei, pertanto nella determinazione dell'ammontare dei costi la società poteva escludere le spese una tantum e quelle relative al Centro Servizi Condivisi. Successivamente con delibera della Giunta provinciale di data 05.10.2018, n. 1806 tali direttive sono state prorogate in via provvisoria per i bilanci 2019-2021, rinviando a successivo provvedimento l'approvazione delle direttive definitive. Con delibera della Giunta provinciale di data 30.08.2019, n. 1255 sono state approvate le direttive definitive per l'anno 2019 alle agenzie e agli enti strumentali della Provincia, confermando quelle adottate con la deliberazione n. 1806/2018 per le agenzie e gli enti pubblici strumentali, salva la previsione che, dal limite di spesa all'acquisto di arredi ed acquisto o sostituzione di autovetture, restano esclusi anche gli acquisti effettuati per la sostituzione di autovetture necessarie all'attività di pertinenza, precisando che l'esclusione vale nei casi in cui l'automezzo acquistato abbia caratteristiche sostanzialmente analoghe a quelle del mezzo sostituito. Con la stessa delibera, per quanto riguarda le società controllate viene rinviata l'eventuale modifica delle direttive alle risultanze dei lavori della commissione tecnica prevista dal "Programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali per il periodo 2018-2020", nominata con deliberazione della Giunta provinciale n. 646/2019. Con delibera della Giunta provinciale n. 2019 del 04.12.2020 è stato approvato il "Programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali 2020-2022" ribadendo che le disposizioni impartite con tale documento costituiscono a tutti gli effetti idonea direttiva per le società di primo e secondo grado controllate dalla Provincia, che sono tenute ad assicurare, con tutti gli atti necessari, la piena realizzazione degli obiettivi e degli assetti delineati. Dal 2020, conformemente a quanto stabilito dalla Giunta provinciale con delibera n. 1831 del 22.11.2019, le società controllate dalla Provincia Autonoma di Trento dovevano garantire un ammontare dei costi di funzionamento (voce B di conto economico esclusi i costi diretti afferenti l'attività *core/mission aziendale*) diversi da quelli afferenti il personale (assunto a tempo indeterminato, determinato e collaborazioni), gli ammortamenti e le svalutazioni, non superiore al corrispondente valore 2019, specificando che il confronto andava effettuato fra dati omogenei, pertanto nella determinazione dell'ammontare dei costi la società poteva escludere le spese una tantum.

Si dà atto in merito che la società negli ultimi cinque esercizi ha ridotto i costi di funzionamento, in linea con quanto stabilito dalla direttive in merito approvate dalla Provincia Autonoma di Trento con le deliberazioni sopra riportate.

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Dato che Trentino Riscossioni S.p.A. è una società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia Autonoma di Trento, l'analisi volta ad appurare necessità ovvero possibilità di aggregazione non può prescindere dal programma di razionalizzazione societaria della Provincia. In merito si prende atto che con delibera della Giunta Provinciale di data 8 aprile 2016, n. 542 è stato approvato il "Programma per la riorganizzazione ed il riassetto delle società provinciali – 2016" che prevedeva l'aggregazione di Trentino Riscossioni S.p.A. in Cassa del Trentino S.p.A. al fine di creare un polo unico della liquidità.

Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 504/2018 è stata adottata la "Seconda relazione sullo stato di attuazione del programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali – 2016" nella quale per quanto riguarda il polo della liquidità si rappresentava la necessità di un ulteriore periodo di confronto istituzionale con i Comuni, per poi procedere, a seguito della positiva valutazione da parte dei soci di Cassa del Trentino S.p.A. e Trentino Riscossioni S.p.A., alla creazione del polo della liquidità.

Successivamente con deliberazione della Giunta Provinciale n. 514/2019 si è adottato il Programma triennale per la razionalizzazione e il riassetto delle società provinciali 2018-2020, confermando i contenuti del Programma per la riorganizzazione ed il riassetto delle società provinciali – 2016, proponendo alcuni aggiustamenti temporali, coerenti con quanto già realizzato e con le direttive già impartite.

Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2019/2020 è stato approvato il Programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali 2020-2022 nel quale, per quanto riguarda il polo della liquidità, si è stabilito che, presentando l'operazione di aggregazione di Trentino Riscossioni S.p.A. in Cassa del Trentino S.p.A. significativi elementi di complessità realizzativa superiori agli attesi vantaggi economici e operativi, l'indirizzo è di non proseguire nell'attuazione dell'obiettivo, facendo comunque salve eventuali future valutazioni concernenti i mutamenti al vigente quadro normativo.

### **Esito della valutazione e azioni previste**

La società svolge una funzione strettamente necessaria ed infungibile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, e non integra i presupposti di razionalizzazione di cui all'art. 18 c. 3 bis 1, L.P. n. 1/2005.

Alla luce delle motivazioni sopra esposte si ritiene opportuno il mantenimento della partecipazione in esame, come peraltro previsto nel programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali 2020-2022 approvato con delibera della Giunta provinciale n. 2019 del 04.12.2020.



## ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

### TRENTINO DIGITALE S.p.A.

#### Dati della società

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta
00990320228	TRENTINO DIGITALE S.p.A.	1983	0,0087	produzione di servizi strumentali all'Ente e alle finalità istituzionali in ambito informatico

Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
NO	SI	NO	NO

La società, a capitale interamente pubblico, costituisce lo strumento del sistema della pubblica amministrazione del Trentino - ai sensi dell'art. 33 della L.P. n. 3/2006 - per la progettazione, lo sviluppo, la manutenzione e l'esercizio del Sistema informativo elettronico trentino (SINET), evoluzione del Sistema Informativo Elettronico Pubblico (S.I.E.P.), e dell'infrastruttura, a beneficio delle Amministrazioni stesse e degli altri enti e soggetti del sistema, in osservanza della disciplina vigente. Si tratta pertanto di una società strumentale in house.

Il controllo analogo è esercitato congiuntamente da parte di tutti i soci, tramite l'Assemblea di coordinamento e il Comitato di indirizzo e secondo le modalità previste da apposita Convenzione di governance.

La società svolge, a favore degli enti di cui all'articolo 79, comma 3, dello Statuto speciale e dei soggetti individuati da altre leggi provinciali, in particolare l'attività inerente a:

- gestione del Sistema informativo elettronico trentino (SINET), progettazione, sviluppo e realizzazione di altri interventi alla stessa affidati dai predetti enti e soggetti;
- progettazione, sviluppo, manutenzione ed assistenza software di base ed applicativo;
- progettazione ed erogazione di servizi applicativi, tecnici, di telecomunicazione, data center, desktop management ed assistenza;
- progettazione, messa in opera e gestione operativa di reti, infrastrutture, strutture logistiche attrezzate, impianti speciali, apparecchiature elettroniche e di quant'altro necessario per la realizzazione e il funzionamento di impianti informatici e di telecomunicazioni;
- progettazione ed erogazione di servizi di formazione;
- consulenza strategica, tecnica, organizzativa e progettuale per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi, informatici e di telecomunicazione;
- ricerca, trasferimento tecnologico e sviluppo per l'innovazione nel settore ICT (Information Communication Technology);
- costruzione, realizzazione e sviluppo di apparati, prodotti telematici e di telecomunicazione;
- progettazione, realizzazione e gestione di una struttura centralizzata per l'acquisizione di beni, servizi e lavori.

Il Comune detiene lo 0,0087% del capitale sociale nella società Trentino Digitale S.p.A. (costituita dalla fusione per incorporazione di Trentino Network S.r.l. in Informatica Trentina S.p.A.); essa dal 1° dicembre 2018 è subentrata in continuità in tutti i rapporti, attivi e passivi, facenti capo ad Informatica Trentina S.p.A..

con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 dd. 10/09/2013 il Comune di Sant'Orsola Terme ha aderito alla Società Informatica Trentina Spa (ora Trentino Digitale Spa) approvando la convenzione per la "governance" della società di sistema, confermando i servizi informatici e telematici già attivati, ai sensi degli articoli 33, comm a 7 ter, comma 2, lettera b) della legge provinciale 16.06.2006 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

Il Comune si avvale di Trentino Digitale S.p.A. (ex Informatica Trentina S.p.A.), per i propri servizi informatici e telematici.

Con deliberazione consiliare n 18 di data 30.07.2020 il Comune valutate le ragioni di convenienza tecnico-economica, aveva approvato la nuova convenzione per la "governance" di Informatica Trentina S.p.A.( ora Trentino Digitale ).

**Dati riferiti all'esercizio 2020:**

<b>Numero medio dipendenti</b>	297
<b>Numero amministratori</b>	5
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0
<b>Numero componenti organo di controllo</b>	3
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0

*Importi in euro*

<b>Costo del personale</b>	17.948.955,00
<b>Compensi amministratori</b>	122.903,00
<b>Compensi componenti organo di controllo</b>	54.340,00

*Importi in euro*

<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	
<b>2020</b>	988.853,00
<b>2019</b>	1.191.222,00
<b>2018</b>	1.595.918,00
<b>2017</b>	892.950,00
<b>2016</b>	216.007,00

*Importi in euro*

<b>FATTURATO</b>		<b>Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico</b>	<b>Voce A5) "Altri ricavi e proventi" del conto economico</b>	<b>di cui Contributi in conto esercizio *</b>
<b>2020</b>	58.414.007,00	52.802.466,00	5.611.541,00	5.132.844,00
<b>2019</b>	55.804.785,00	49.684.933,00	6.119.852,00	5.091.398,00
<b>2018</b>	61.119.834,00	54.804.364,00	6.315.470,00	5.286.296,00
<b>FATTURATO MEDIO</b>	<b>58.446.208,67</b>			

\* I contributi in conto esercizio sono relativi per la maggior parte a contributi erogati dalla PAT in relazione al progetto di realizzazione delle infrastrutture in Banda larga dislocate sul territorio trentino e al progetto di realizzazione delle reti di accesso in fibra ottica alle zone industriali.

## **Valutazione**

### Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Trentino Digitale S.p.A. (nata dall'operazione straordinaria di fusione per incorporazione di Trentino Network S.r.l. in Informatica Trentina S.p.A.), quale società di sistema prevista dalla legge di riforma istituzionale (L.P. 3/2006), è aperta all'adesione successiva di nuovi soci pubblici che scelgano di disporre l'affidamento diretto dei servizi offerti dall'oggetto sociale, dunque rappresenta uno strumento comune e "aggregante" per tutto il territorio provinciale. Le società di sistema infatti si situano in un'ottica di razionalizzazione e specializzazione delle attività e delle funzioni e conseguentemente degli investimenti strutturali, tecnologici e professionali, consentendo la fruizione, anche da parte degli enti di minore dimensione, di soluzioni fortemente innovative e integrate. Attraverso il perseguimento di economie di scala e di qualità, tali strumenti sono pertanto in grado di consentire una razionalizzazione della spesa complessiva del settore pubblico provinciale sia in termini di investimento che di gestione dello stesso.

Trattandosi di società in house, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante l'affidamento diretto. Inoltre, alla luce delle limitazioni al regime di circolazione delle azioni fissate dallo statuto, l'eventuale dismissione sarebbe concretizzabile solo se si trovasse qualche ente pubblico disposto ad acquistare le azioni del Comune, eventualità piuttosto difficile vista la natura di tale società il cui scopo non è quello del profitto ma della fornitura di servizi agli enti soci. Peraltro data la partecipazione esigua del Comune anche in presenza di un dissesto finanziario non si registrerebbe alcun onere a carico dell'ente. La vendita delle azioni di Trentino Digitale S.p.A. non comporterebbe quindi alcun beneficio all'Amministrazione.

L'analisi della partecipazione in argomento, analogamente alle altre società di sistema disciplinate dalla legge di riforma istituzionale, va quindi spostata su un altro piano, che è quello della convenienza dell'affidamento del servizio a tale società rispetto ad altre modalità, analisi prodromica all'approvazione della delibera/determina di affidamento. Fatte proprie tutte queste considerazioni, emerge come tale partecipazione possa comunque facilmente superare il vaglio imposto dall'art. 4, commi 1 (vincolo di scopo) e 2 (vincolo di attività) del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Infatti, la società in esame appare inquadrabile nella lettera d) del secondo comma dell'articolo richiamato, il quale così recita: "autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento". Si ricorda infatti che secondo l'orientamento del Consiglio di Stato ciò che rileva ai fini dell'identificazione della categoria comprendente la "produzione di beni e servizi strumentali" è l'analisi dell'oggetto sociale dell'impresa: in altri termini, deve trattarsi di un'attività rivolta agli stessi enti promotori e consistente nella produzione di beni e servizi finalizzati alle esigenze dell'ente pubblico partecipante.

### Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Il numero dei dipendenti è notevolmente superiore a quello degli amministratori.

### Attività analoghe o simili ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005

La società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti di diritto pubblico e privato.

### Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

### Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società non ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

### Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005

Con delibera della Giunta provinciale di data 01.12.2017, n. 2018, sono state approvate le direttive alle agenzie e agli enti strumentali della Provincia per il 2018 che sostituiscono integralmente le direttive di cui all'allegato C) alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2086/2016, secondo le quali, per quanto riguarda i costi di funzionamento, le società dovevano garantire nel 2018 un ammontare di costi di funzionamento (voce B di conto economico esclusi i costi diretti afferenti l'attività *core/mission aziendale*) diversi da quelli afferenti il personale (assunto a tempo indeterminato, determinato e collaborazioni), gli ammortamenti e le svalutazioni, non superiore al corrispondente valore 2017, specificando che il confronto andava effettuato fra dati omogenei, pertanto nella determinazione dell'ammontare dei costi la società poteva escludere le spese una tantum e quelle relative al Centro Servizi Condivisi. Successivamente con delibera della Giunta provinciale di data 05.10.2018, n. 1806 tali direttive sono state prorogate in via provvisoria per i bilanci 2019-2021, rinviando a successivo provvedimento l'approvazione delle direttive definitive. Con delibera della Giunta provinciale di data 30.08.2019, n. 1255 sono state approvate le direttive definitive per l'anno 2019 alle agenzie e agli enti strumentali della Provincia, confermando quelle adottate con la deliberazione n. 1806/2018 per le agenzie e gli enti pubblici strumentali, salva la previsione che, dal limite di spesa all'acquisto di arredi ed acquisto o sostituzione di autovetture, restano esclusi anche gli acquisti effettuati per la sostituzione di autovetture necessarie all'attività di pertinenza, precisando che l'esclusione vale nei casi in cui l'automezzo acquistato abbia caratteristiche sostanzialmente analoghe a quelle del mezzo sostituito. Con la stessa delibera, per quanto riguarda le società controllate viene rinviata l'eventuale modifica delle direttive alle risultanze dei lavori della commissione tecnica prevista dal "Programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali per il periodo 2018-2020", nominata con deliberazione della Giunta provinciale n. 646/2019. Con delibera della Giunta provinciale n. 2019 del 04.12.2020 è stato approvato il "Programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali 2020-2022" ribadendo che le disposizioni impartite con tale documento costituiscono a tutti gli effetti idonea direttiva per le società di primo e secondo grado controllate dalla Provincia, che sono tenute ad assicurare con tutti gli atti necessari la piena realizzazione degli obiettivi e degli assetti delineati. Dal 2020, conformemente a quanto stabilito dalla Giunta provinciale con delibera n. 1831 del 22.11.2019, le società controllate dalla Provincia Autonoma di Trento dovevano garantire un ammontare dei costi di funzionamento (voce B di conto economico esclusi i costi diretti afferenti l'attività *core/mission aziendale*) diversi da quelli afferenti il personale (assunto a tempo indeterminato, determinato e collaborazioni), gli ammortamenti e le svalutazioni, non superiore al corrispondente valore 2019, specificando che il confronto andava effettuato fra dati omogenei, pertanto nella determinazione dell'ammontare dei costi la società poteva escludere le spese una tantum.

Si dà atto in merito che la società negli ultimi cinque esercizi ha ridotto i costi di funzionamento, in linea con quanto stabilito dalla direttive in merito approvate dalla Provincia Autonoma di Trento con le deliberazioni sopra riportate.

#### Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Dato che Trentino Digitale S.p.A. è una società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia Autonoma di Trento, l'analisi volta ad appurare necessità ovvero possibilità di aggregazione non può prescindere dal programma di razionalizzazione societaria della Provincia. In merito si prende atto che a seguito della riorganizzazione ed il riassetto delle società provinciale, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale di data 8 aprile 2016, n. 542, nel corso del 2018 è stata effettuata l'operazione straordinaria di fusione per incorporazione di Trentino Network S.r.l. in Informatica Trentina S.p.A., costituendo la nuova Società Trentino Digitale S.p.A., operativa dal 1° dicembre 2018.

Nel programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali 2020-2022 approvato con delibera della Giunta provinciale n. 2019 del 04.12.2020 è previsto che, entro il 31 marzo 2021, venga creato un nucleo tecnico di valutazione e coordinamento per il settore ICT/TLC, si provveda ad elaborare ed avviare un piano di accrescimento delle competenze digitali e si riorganizzi la società di Trentino Digitale S.p.A., fissando la data del 30 settembre 2021 per la verifica dell'impatto anche in relazione al tema dello schema organizzativo meglio rispondente a coprire nel breve e nel medio periodo il fabbisogno pubblico di informatica e telecomunicazioni.

#### **Esito della valutazione e azioni previste**

La società svolge una funzione strettamente necessaria ed infungibile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, e non integra i presupposti di razionalizzazione di cui all'art. 18 co. 3 bis 1, L.P. n. 1/2005.

Alla luce delle motivazioni sopra esposte si ritiene opportuno il mantenimento della partecipazione in esame, come peraltro previsto nel programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali 2020-2022 approvato con delibera della Giunta provinciale n. 2019 del 04.12.2020.

## ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

### SET DISTRIBUZIONE SPA

#### Dati della società

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta
01614640223	SET S.p.A.	1998	0,345	attività distribuzione energia elettrica

Numero medio dipendenti	274
Numero amministratori	6
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	0

#### Importi in euro

Costo del personale	10.495.279
Compensi amministratori	127.000
Compensi componenti organo di controllo	37.000

#### Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2020	19.663.885
2019	15.963.333
2018	20.153.626
2017	11.625.032
2016	10.696.150

#### Importi in euro

FATTURATO	Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto	Voce A5) "Altri ricavi e proventi" del conto economico	di cui Contributi in conto esercizio *
-----------	--	--	--

		economico		
2020		83.510.457	17.306.221	
2019		81.165.455	13.954.178	33.478
2018		78.627.442	24.117.503	28.284
FATTURATO MEDIO				

LEGGE PROVINCIALE 20 marzo 2000, n. 3 Art. 18

SET Distribuzione S.p.A., società del Gruppo Dolomiti Energia, svolge l'attività di distribuzione di energia elettrica nel territorio della Provincia Autonoma di Trento, nei quasi 200 Comuni in cui è titolare della concessione. Dal 1° luglio 2005 SET distribuzione SpA è subentrata ad Enel Distribuzione nella gestione degli impianti e nel servizio di distribuzione dell'energia elettrica in provincia di Trento. Il servizio viene fornito tenendo conto delle esigenze della Clientela, con l'obiettivo di mantenere costante la qualità, l'efficienza e la continuità dell'erogazione, in riferimento sia alla normativa vigente che alle problematiche ambientali e di impatto che questo ha sul territorio

Capitale sociale al 31.12.2020: Euro 120.175.728 Via A. Manzoni 24 – Rovereto (TN) C.F. e P.IVA : 01932800228

Il capitale sociale della società al 31 dicembre 2020 è detenuto da: Dolomiti Energia Holding SpA 69,60% Provincia Autonoma di Trento 14,07% Comune di Cles 2,92% AGS SpA(Alto Garda Servizi) 2,00% STET SpA(Società Territoriale Est trentino) 7,63% AIR SpA(Azienda Intercomunale Rotaliana) 1,19% Comune di Fai della Paganella 0,59% Comune di Dimaro Folgarida 0,45% (nr. azioni 542.184) Comune di Varena 0,19% CEDIS Scarl(Consorzio Elettrico di Storo) 0,13% CEIS Scarl(Consorzio Elettrico Industriale di Stenico) 0,12% Consorzio Elettrico Pozza di Fassa Scarl(Consorzio Elettrico) 0,08% ASM di Tione(Azienda Servizi Municipalizzati) 0,07% ACSM SpA del Primiero(Azienda Servizi Municipalizzati) 0,06% Consorzio dei Comuni Trentini S.c.a r.l. 0,05% Comune di Molveno 0,50% e Comune di S. Orsola 0,35%.

TEST DI LEGITTIMA DETENIBILITA' ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 Alla luce dell'attività svolta dalla società, attraverso le sue partecipate, che dal punto di vista del Comune è in gran parte riconducibile alla gestione di servizi pubblici di rilevanza economica, e, per gli altri settori, è comunque di interesse pubblico, si ritiene sussistano le motivazioni per il mantenimento della partecipazione. Peraltro, ai sensi dell'art. 24, comma 1 della L.P. 27/2010, da ultimo modificato dall'art. 7 della L.P. 19/2016, se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le condizioni dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si intendono rispettate. Inoltre, lo stesso comma dispone letteralmente —Sono consentite comunque le società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino – Alto Adige in materia di energia) svolgono attività elettriche, anche con la realizzazione e la gestione degli impianti e delle reti eventualmente funzionali a questa attività. Entrando nel merito, va considerato anzitutto che il ricorso a società partecipate è fisiologico per aziende che agiscono sul mercato e che, dal punto di vista del Comune azionista, si può ammettere una partecipazione indiretta nel caso in cui la controllata di secondo livello ha un forte legame gestionale con la partecipata diretta, come avviene, prevalentemente, in questo caso. Inoltre va evidenziato che, all'interno del Gruppo, la separazione dei rami d'azienda e della relativa contabilità per i vari settori è stata realizzata in gran parte adempiendo a prescrizioni normative, ad esempio in materia di energia (unbundling) e comunque, al di là di specifici obblighi di legge, risponde a logiche di carattere organizzativo e di maggiore trasparenza, grazie all'evidenza separata dei costi ed oneri delle diverse attività.

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005 (numero dipendenti e amministratori) il numero dei dipendenti è notevolmente superiore a quello degli amministratori.

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005 (attività analoghe o simili) La società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico o privato.

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005 (limiti di fatturato) Nel triennio precedente la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite imposto dal legislatore.

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005 (risultato negativo) la società non ha prodotto risultati negativi nei cinque esercizi precedenti.

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005 (necessità di contenimento dei costi di funzionamento) Si segnala che in occasione dell'ultima nomina del consiglio di amministrazione avvenuta nel 2015, sono stati rivisti i compensi portando ad un decremento dei costi complessivi dell'organo amministrativo.

#### TEST

Ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005 (necessità di aggregazione) Per quanto concerne l'interpretazione e l'applicazione di tale lettera nello specifico caso in esame, occorre tener conto della normativa provinciale relativa alla c.d. —riforma istituzionale di cui alla L.P. 16 giugno 20016, n. 3, la quale prevede che i servizi pubblici locali, di norma, sono organizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali individuati mediante intesa definita dalla Giunta provinciale con il Consiglio delle autonomie locali. Quindi, non si può prescindere dall'individuazione degli ATO per definire le strategie di aggregazione tra gestori. Nello specifico, l'ATO per i settori della distribuzione del gas e dell'energia elettrica e della depurazione corrisponde all'intero territorio provinciale, mentre per il servizio idrico ed il servizio di raccolta e trasporto rifiuti (escluso lo smaltimento e la gestione delle discariche) gli ambiti devono ancora essere individuati. Si segnala infine che è in corso la riorganizzazione sia del servizio idrico sia del servizio di igiene urbana al fine di adeguare gli affidamenti in essere all'ordinamento interno e comunitario. Il progetto è condiviso con il Comune di Rovereto e, partendo dallo scorporo dei relativi rami d'azienda da Dolomiti Energia Holding S.p.A., prevede la costituzione di una nuova società strutturata secondo il modello dell'in house providing ed aperta all'adesione di tutti i Comuni trentini interessati all'affidamento diretto

#### **Esito della valutazione e azioni previste**

La società svolge una funzione strettamente necessaria ed infungibile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, e non integra i presupposti di razionalizzazione di cui all'art. 18 co. 3 bis 1, L.P. n. 1/2005.

Alla luce delle motivazioni sopra esposte si ritiene opportuno il mantenimento della partecipazione in esame, dalla quale il Comune riceve utili .





## ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

### ICE RINK PINE' S.r.l.

#### Dati della società'

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta
01892620228	ICE RINK PINE' Srl	2004	2,60	attività di promozione turistica nell'ambito territoriale di riferimento

Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
NO	NO	NO	NO

La gestione dello Stadio del Ghiaccio di Baselga di Pinè, ivi inclusa la gestione dell'anello di fondo interno, è stata affidata per il periodo 2000 -2001 ad una società sportiva locale ed in seguito ovvero dall'ottobre 2001 si è stabilita la gestione diretta temporanea in economia con l'intento di valutare nel frattempo una forma di gestione più efficiente e maggiormente rispondente alle esigenze del territorio.

In tale ottica, nel 2004, l'Amministrazione comunale di Baselga di Pinè costituisce una società mista, di capitale, con partecipazione minoritaria del Comune di Baselga di Pinè, per la conduzione di tutta l'impiantistica sportiva comunale, Stadio del Ghiaccio compreso, con l'obiettivo non solo di inserire tale struttura ad alta specializzazione in una rete integrata di livello provinciale/nazionale, ma anche di raggiungere la sua piena e costante utilizzazione anche in settori di attività connesse.

La società costituita rappresentava più soggetti sia pubblici che privati: associazioni sportive operanti sull'Altopiano, Comune di Bedollo, Comprensorio Alta Valsugana, Provincia Autonoma di Trento, Federazione Italiana Sport Ghiaccio, CONI provinciale e l'allora Azienda di Promozione Turistica Piné – Valle di Cembra.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 13.09.2007 il Comune di Sant'Orsola Terme ha approvato l'adesione alla ricapitalizzazione della Società Ice Rink Pinè Srl.

Numero medio dipendenti	4
Numero amministratori	7
di cui nominati dall'Ente	1

Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	0

	<i>Importi in euro</i>
Costo del personale 2020	126.956,00
Compensi amministratori	750,00( netti mensili )
Compensi componenti organo di controllo	€ 2.580,86

	<i>Importi in euro</i>
<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	
2020	-4.430,00
2019	1.897,00
2018	4.034,00
2017	3.556,00
2016	4.096,00

<i>Importi in euro</i>				
FATTURATO		Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico	Voce A5) "Altri ricavi e proventi" del conto economico	di cui Contributi in conto esercizio
2020	328.374,00	108.731,00	219.643,00	196.000,00
2019	355.129,00	159.125,00	196.004,00	196.000,00
2018	413.096,00	210.976,00	202.120,00	202.120,00
FATTURATO MEDIO	365.533,00			

## Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

La società Ice Rink Pinè Srl ha per oggetto il servizio pubblico locale costituito dalla gestione degli impianti sportivi del Comune di Baselga di Pinè, in particolare lo stadio del ghiaccio olimpico. Non si ritiene che la partecipazione minima alla Società detenuta dal Comune di Sant'Orsola Terme possa essere configurata come partecipazione strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità dell'ente.

Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Il numero dei dipendenti è inferiore al numero degli amministratori.

Attività analoghe o similari ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti di diritto pubblico e privato.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società non ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società non ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005

La società, anche attuando le direttive impartite dal Piano di Razionalizzazione 2015, ha raggiunto a chiusura dell'esercizio 2014/2015 un lieve contenimento dei costi pari al 3,29% conseguita in particolare sulle voci relative ai costi del personale e degli oneri diversi di gestione.

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Alla luce di quanto sopra non si ritiene necessario procedere all'analisi degli ulteriori criteri richiesti dalla normativa provinciale.

### **Esito della valutazione e azioni previste**

Alla luce delle motivazioni sopra esposte si propende di non mantenere la partecipazione in esame e di avviare la relativa procedura ad evidenza pubblica per la alienazione della suddetta partecipazione.

Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del TUSP, vige in proposito la regola generale secondo cui l'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, "fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto"

Al riguardo si fa presente che nel caso specifico l'art. 11 dello Statuto sociale di ICE RINK PINÈ S.r.l. prevede il diritto di prelazione dei soci all'acquisto della quota del socio recedente.

L'alienazione della quota di partecipazione di cui è titolare il Comune di Sant'Orsola Terme deve pertanto avvenire mediante una procedura ad evidenza pubblica, inserendo nel bando o avviso di gara una clausola che preveda che l'aggiudicazione della gara è subordinata al mancato esercizio da parte dei soci della preferenza ad essi accordata.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato dai soci nei termini stabiliti dallo Statuto sociale e la quota posta in vendita potrà essere trasferita ai soci solo se l'offerta dei medesimi sarà pari a quella massima raggiunta mediante la gara.

Alla data odierna si è effettuato un tentativo con avviso pubblico n. 3856 dd. 06.09.2018 di manifestazione di interesse all'acquisto della partecipazione del comune in ICE Rink, questo avviso non ha avuto seguito per mancanza di interesse: E' intenzione ora notificare agli altri soci per la cessione delle quote del Comune di Sant'Orsola Terme per gli adempimenti di cui all'art. 11 dello Statuto sociale di ICE RINK PINÈ S.r.l.

**ANALISI DELLE SINGOLE  
PARTECIPAZIONI INDIRETTE**

**PRIMERO ENERGIA S.p.A.**

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta
01699790224	PRIMIERO ENERGIA S.p.A.	2000	STET S.p.A.	7,56	0,001512	produzione di energia idroelettrica
		Partecipazione di controllo			Società in house	
		NO			NO	

La produzione media annua di Primiero Energia S.p.A. ammonta a ca. 375 GWh.

46

<b>Numero medio dipendenti</b>	26
<b>Numero amministratori</b>	5
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0
<b>Numero componenti organo di controllo</b>	3
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0

*Importi in euro*

<b>Costo del personale</b>	1.682.620,00
<b>Compensi amministratori</b>	104.972,00
<b>Compensi componenti organo di controllo</b>	23.920,00

*Importi in euro*

<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	
<b>2020</b>	1.903.208,00
<b>2019</b>	3.133.026,00
<b>2018</b>	4.702.971,00
<b>2017</b>	441.268,00
<b>2016</b>	-713.071,00

*Importi in euro*

<b>FATTURATO</b>		<b>Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico</b>	<b>Voce A5) "Altri ricavi e proventi" del conto economico</b>	<b>di cui Contributi in conto esercizio *</b>
<b>2020</b>	18.692.644,00	18.382.329,00	310.315,00	57.321,00
<b>2019</b>	20.490.639,00	19.980.486,00	510.153,00	58.864,00
<b>2018</b>	23.050.298,00	22.916.342,00	133.956,00	56.855,00
<b>FATTURATO MEDIO</b>	<b>20.744.527,00</b>			

\* I contributi in conto esercizio sono relativi:

per l'esercizio 2020:

- a contributo in conto capitale L. 488/92 centrale di Moline per Euro 55.686
- a contributo CCIAA alternanza scuola lavoro per Euro 700
- a contributo acquisto beni strumentali 4.0 per Euro 633
- a contributo carburante uso riscaldamento L. 488/98 art. 8 c. 1 per Euro 302

per l'esercizio 2019:

- a contributo in conto capitale L. 488/92 centrale di Moline per Euro 55.725
- a contributo CCIAA alternanza scuola lavoro per Euro 2.880
- a contributo carburante uso riscaldamento L. 488/98 art. 8 c. 1 per Euro 259

per l'esercizio 2018:

- a contributo in conto capitale L. 488/92 centrale di Moline per Euro 55.818
- a contributo CCIAA alternanza scuola lavoro per Euro 700

- a contributo carburante uso riscaldamento L. 488/98 art. 8 c. 1 per Euro 337.

## **Valutazione**

### Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Il comma 1 dell'art. 24 della L.P. 27/2010 dispone letteralmente "Sono consentite comunque le società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino – Alto Adige in materia di energia) svolgono attività elettriche, anche con la realizzazione e la gestione degli impianti e delle reti eventualmente funzionali a questa attività".

Inoltre il comma 7 dell'art. 4 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica dispone letteralmente "Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili."

I vincoli di scopo e di attività si intendono quindi rispettati.

### Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori.

### Attività analoghe o similari ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005)

La società svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da STET S.p.a., ma in ambiti territoriali diversi e volumi di produzione diversi. La società infatti possiede e gestisce alcuni grossi impianti idroelettrici a cavallo tra il Trentino orientale ed il Veneto.

### Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

### Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società ha prodotto risultati negativi in uno degli ultimi cinque esercizi.

### Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005)

Data l'esigua partecipazione del Comune si ritiene che lo stesso non sia nella condizione per poter imporre misure volte al contenimento dei costi di funzionamento.

### Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Nel caso in commento non si ravvisa la necessità né la possibilità di procedere ad aggregazioni.

## **Esito della valutazione e azioni previste**

Alla luce delle precisazioni sopra riportate, si ritiene di non dover sollecitare l'adozione di alcuna misura di riorganizzazione dell'Ente.



## ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

### DOLOMITI ENERGIA S.p.A.

#### Dati della società

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta
01812630224	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	2002	STET S.p.A.	6,38	0,001276	vendita di energia elettrica e gas, attività commerciali nel campo dei servizi idrici ed ambientali

Partecipazione di controllo	Società in house
NO	NO

Oltre alle attività di vendita, sul libero mercato, di energia elettrica e gas, la società svolge attività connesse con la gestione commerciale della clientela dei servizi di acqua potabile e fognatura.

La partecipazione è stata acquistata da STET nel 2003 in attuazione di un progetto di rafforzamento dell'allora denominato "Sistema Servizi Trentino", vale a dire l'insieme degli operatori dei servizi pubblici locali a rete, nell'ottica del suo rafforzamento industriale.

#### *Dati riferiti all'esercizio 2020:*

Numero medio dipendenti	195
Numero amministratori	7
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

#### *Importi in euro*

Costo del personale	8.475.032,00
Compensi amministratori	135.000,00

<b>Compensi componenti organo di controllo</b>	35.000,00
--	-----------

*Importi in euro*

<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	
<b>2020</b>	26.180.434,00
<b>2019</b>	22.857.125,00
<b>2018</b>	12.293.483,00
<b>2017</b>	18.570.382,00
<b>2016</b>	26.927.406,00

*Importi in euro*

<b>FATTURATO</b>		<b>Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico</b>	<b>Voce A5) "Altri ricavi e proventi" del conto economico</b>	<b>di cui Contributi in conto esercizio *</b>
<b>2020</b>	835.467.163,00	820.804.330,00	14.662.833,00	0,00
<b>2019</b>	943.989.149,00	933.580.047,00	10.409.102,00	0,00
<b>2018</b>	878.280.827,00	863.808.287,00	14.472.540,00	231.243,00
<b>FATTURATO MEDIO</b>	<b>885.912.379,67</b>			

\* I contributi in conto esercizio sono relativi al contributo per canone RAI riconosciuto alla Società con delibera dell'Agenzia delle Entrate a copertura dei costi sostenuti per le attività di fatturazione del canone RAI e riscossione verso i contribuenti.

## Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 2

Il processo di liberalizzazione iniziato nel 2003 (Decreto legislativo n. 164 del 23/05/2000, più conosciuto come decreto Letta) prevedeva la gestione separata dell'attività di distribuzione e dell'attività vendita del gas. Con questi presupposti è nata la società commerciale del Gruppo Dolomiti Energia, dedicata all'attività di vendita per il gas naturale e anche per l'energia elettrica.

Ai sensi dell'art. 24, comma 1 della L.P. 27/2010, da ultimo modificato dall'art. 7 della L.P. 19/2016, se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le condizioni dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si intendono rispettate.

Inoltre la società si occupa delle attività commerciali relative alla gestione del ciclo idrico di STET S.p.a. che costituisce una fase di un servizio di interesse generale previsto dal comma 2 lett. a) dell'art.4 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Il numero dei dipendenti è notevolmente superiore a quello degli amministratori.

Attività analoghe o simili ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005)

La società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società non ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005)

Data l'esigua partecipazione del Comune si ritiene che lo stesso non sia nella condizione per poter imporre misure volte al contenimento dei costi di funzionamento.

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Nel caso in commento non si ravvisa la necessità né la possibilità di procedere ad aggregazioni.

### **Esito della valutazione e azioni previste**

Alla luce delle precisazioni sopra riportate, si ritiene di non dover sollecitare l'adozione di alcuna misura di riorganizzazione dell'Ente.

## ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

### DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.p.A.

#### Dati della società

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta
01614640223	DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.p.A.	1998	STET S.p.A.	1,79	0,000358	produzione di energia, erogazione di servizi pubblici locali, attività di holding operativa nei confronti di società operanti nelle medesime attività

Partecipazione di controllo	Società in house
NO	NO

Si tratta di un'impresa multiutility, verticalmente integrata, operante in settori energy (produzione energia idroelettrica, distribuzione gas ed energia elettrica, teleriscaldamento,) e non-energy (servizio idrico e rifiuti). La partecipazione è stata acquisita da STET S.p.A. in un'ottica di aggregazione fra soggetti pubblici operanti nei servizi di interesse generale, con ricadute positive in termini di ottimizzazione di alcuni servizi (es: servizi informatici). La partecipazione è stata poi incrementata in esecuzione di un progetto di subentro nelle centrali idroelettriche già di ENEL ed EDISON, localizzate nel territorio provinciale, coordinato e promosso dalla Provincia Autonoma di Trento.

#### ***Dati riferiti all'esercizio 2020:***

Numero medio dipendenti	199
Numero amministratori	12
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

*Importi in euro*

<b>Costo del personale</b>	12.395.966,00
<b>Compensi amministratori</b>	452.000,00
<b>Compensi componenti organo di controllo</b>	88.000,00

*Importi in euro*

<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	
<b>2020</b>	53.000.677,00
<b>2019</b>	36.485.138,00
<b>2018</b>	40.623.148,00
<b>2017</b>	51.507.553,00
<b>2016</b>	46.710.985,00

*Importi in euro*

<b>FATTURATO</b>		<b>Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico</b>	<b>Voce A5) "Altri ricavi e proventi" del conto economico</b>	<b>di cui Contributi in conto esercizio *</b>	<b>Voce C15) "Proventi da partecipazioni" del conto economico</b>	<b>Voce C16) "Altri proventi finanziari" del conto economico</b>	<b>Voce C17 bis) "Utili e perdite su cambi" del conto economico</b>	<b>Voce D18 a) "Rettifiche di valore di attività finanziarie – Rivalutazioni di partecipazioni" del conto economico</b>
<b>2020</b>	104.319.097,00	8.096.543,00	33.058.027,00	0,00	57.455.380,00	1.744.643,00	21,00	3.964.483,00
<b>2019</b>	87.384.416,00	9.507.842,00	30.903.089,00	0,00	45.011.505,00	1.963.664,00	-1.684,00	0,00
<b>2018</b>	84.095.102,00	8.408.865,00	28.420.937,00	0,00	45.005.104,00	2.259.769,00	427,00	0,00
<b>TTURATO MEDIO</b>	<b>91.932.872,00</b>							

## Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Ai sensi dell'art. 24, comma 1 della L.P. 27/2010, da ultimo modificato dall'art. 7 della L.P. 19/2016, se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le condizioni dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si intendono rispettate. Inoltre, lo stesso comma dispone letteralmente "Sono consentite comunque le società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino – Alto Adige in materia di energia) svolgono attività elettriche, anche con la realizzazione e la gestione degli impianti e delle reti eventualmente funzionali a questa attività".

Inoltre la società produce un servizio di interesse generale previsto dal comma 2 lett. a) dell'art.4 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.

I vincoli di scopo e di attività si intendono quindi rispettati.

Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Il numero dei dipendenti è notevolmente superiore a quello degli amministratori.

Attività analoghe o simili ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005)

La società svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da STET S.p.a, ma in ambiti territoriali diversi. Tale società svolge l'attività di produzione di energia elettrica, nonché nell'erogazione direttamente o tramite proprie controllate di servizi pubblici locali: acqua, gas, energia elettrica ed illuminazione pubblica, ma in ambiti territoriali diversi.

Per quanto concerne l'interpretazione e l'applicazione di tale lettera nello specifico caso in esame, occorre tener conto della normativa provinciale relativa alla c.d. "riforma istituzionale" di cui alla L.P. 16 giugno 2016, n. 3, la quale prevede che i servizi pubblici locali, di norma, sono organizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali individuati mediante intesa definita dalla Giunta provinciale con il Consiglio delle

autonomie locali. Nello specifico, l'ambito territoriale ottimale per i settori della distribuzione del gas e dell'energia elettrica e della depurazione corrisponde all'intero territorio provinciale.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società non ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005)

Data l'esigua partecipazione del Comune si ritiene che lo stesso non sia nella condizione per poter imporre misure volte al contenimento dei costi di funzionamento.

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Nel caso in commento non si ravvisa la necessità né la possibilità di procedere ad aggregazioni.

### **Esito della valutazione e azioni previste**

Alla luce delle precisazioni sopra riportate, si ritiene di non dover sollecitare l'adozione di alcuna misura di riorganizzazione dell'Ente.

## ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

### DISTRETTO TECNOLOGICO TRENINO S.c.a.r.l.

#### Dati della società

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta
01990440222	DISTRETTO TECNOLOGICO TRENINO S.c.a.r.l.	2006	STET S.p.A.	0,50	0,0001	Servizi di consulenza nei settori dell'edilizia sostenibile, dell'efficienza energetica e delle tecnologie intelligenti per la gestione del territorio

Partecipazione di controllo	Società in house
NO	NO

La società consortile a responsabilità limitata ha lo scopo di intraprendere iniziative idonee allo sviluppo, nella Provincia di Trento, di un distretto nel settore delle tecnologie per l'edilizia sostenibile, delle fonti rinnovabili e della gestione del territorio, volto a favorire l'insediamento e la crescita delle iniziative imprenditoriali afferenti ai medesimi settore.

La società si è fatta inoltre promotrice della costituzione del Green Building Council Italia (GBC), associazione volontaria di imprese, enti e strutture, basata sul consenso e sulla valorizzazione dell'integrazione tra competenze tecniche scientifiche e competenze operative, che persegue, attraverso lo sviluppo e l'adattamento alla realtà italiana del sistema L.E.E.D. (Leadership in Energy and Environmental Design, protocollo statunitense di certificazione della sostenibilità degli edifici).

La società, riconosciuta dal Ministero dell'Università e Ricerca, svolge attività in campi di interesse per STET S.p.A., in termini di acquisizione di know-how, con particolare riferimento ai temi dell'efficienza energetica e delle tecnologie intelligenti per la gestione del territorio.

#### **Dati riferiti all'esercizio 2020:**

Numero medio dipendenti	15,055
Numero amministratori	7
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

<b>Costo del personale</b>	843.138,00
<b>Compensi amministratori</b>	0,00
<b>Compensi componenti organo di controllo</b>	16.120,00

Importi in euro

<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	
<b>2020</b>	50.305,00
<b>2019</b>	175.266,00
<b>2018</b>	112.638,00
<b>2017</b>	46.738,00
<b>2016</b>	44.714,00

Importi in euro

<b>FATTURATO</b>		<b>Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico</b>	<b>Voce A5) "Altri ricavi e proventi" del conto economico</b>	<b>di cui Contributi in conto esercizio *</b>
<b>2020</b>	1.819.833,00	1.727.625,00	92.208,00	26.923,00
<b>2019</b>	2.070.052,00	1.599.609,00	470.443,00	410.783,00
<b>2018</b>	1.986.975,00	1.837.237,00	149.738,00	32.470,00
<b>FATTURATO MEDIO</b>	<b>1.958.953,33</b>			

\* I contributi in conto esercizio sono relativi per il 2020 a contributi de minimis per affitto uffici; per il 2019 per €34.434,00 a contributi de minimis per affitto uffici, contributo per Family Audit e formazione EBAT, per €256.290,00 a stati avanzamento finanziamento progetto Made in Italy, per €20.172,00 a ricavi del progetto europeo Southzeb ed €99.887,00 a ricavi del progetto europeo Opteemal; per il 2018 a contributi de minimis per affitto uffici e contributo per Family Audit.

## Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Il comma 8 dell'art. 4 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica dispone letteralmente "E' fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E' inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche."

Si ritiene quindi che la partecipazione in esame rispetti il vincolo di attività.

Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori.

Attività analoghe o simili ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005)

La società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005



Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società non ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005)

Data l'esigua partecipazione del Comune si ritiene che lo stesso non sia nella condizione per poter imporre misure volte al contenimento dei costi di funzionamento.

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Nel caso in commento non si ravvisa la necessità né la possibilità di procedere ad aggregazioni.

## **Esito della valutazione e azioni previste**

Alla luce delle precisazioni sopra riportate, si ritiene di non dover sollecitare l'adozione di alcuna misura di riorganizzazione dell'Ente.

## ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

### CENTRO SERVIZI CONDIVISI SOCIETA' CONSORTILE a r.l. – IN LIQUIDAZIONE AL 31.12.2020

#### Dati della società

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organi smo tramite	% Quota di partecipazione società/organi smo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta
02307490223	CENTRO SERVIZI CONDIVISI SOCIETA' CONSORTILE a r.l. – IN LIQUIDAZIONE AL 31.12.2020	2015	TRENTINO DIGITALE S.p.A.  TRENTINO RISCOSSIONI S.p.A.	12,5  12,5	0,06375  0,001225	prestazione di servizi organizzativi e gestionali a favore delle consorziate, società del sistema pubblico provinciale

Partecipazione di controllo	Società in house
SI	SI

La società è stata costituita nel 2013, al fine di concentrare in un soggetto unico a servizio delle società di sistema le attività e le funzioni non strategiche svolte dalle stesse, ma è effettivamente divenuta operativa nei confronti delle consorziate soltanto dal 2016, con la funzione strategica ai fini del miglioramento dell'efficienza e del contenimento delle spese delle società di sistema partecipate dall'Ente locale.

Il programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali per il periodo 2018-2020, adottato con deliberazione della Giunta provinciale n. 514 del 12 aprile 2019, ha previsto la nomina di una Commissione tecnica per la valutazione dell'assetto delle partecipazioni provinciali a seguito delle riorganizzazioni intraprese in precedenza; tale Commissione ha valutato anche l'opportunità del mantenimento, soppressione o revisione del Centro Servizi Condivisi. Successivamente, valutando le considerazioni della Commissione tecnica, la Giunta provinciale con deliberazione n. 2019 del 04.12.2020 ha approvato il programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali 2020-2022, nel quale è prevista la chiusura del Centro Servizi Condivisi.

L'Assemblea straordinaria della società in data 21.12.2020 ha deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della stessa e in data 01.07.2021 la società è stata cancellata dal registro delle imprese.

#### Dati riferiti all'esercizio 2020:

Numero medio dipendenti	0
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0

<b>Numero componenti organo di controllo</b>	1
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0

*Importi in euro*

<b>Costo del personale</b>	0,00
<b>Compensi amministratori</b>	10.000,00
<b>Compensi componenti organo di controllo</b>	4.000,00

*Importi in euro*

<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	
<b>2020</b>	0,00
<b>2019</b>	0,00
<b>2018</b>	0,00
<b>2017</b>	0,00
<b>2016</b>	0,00

*Importi in euro*

<b>FATTURATO</b>		<b>Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico</b>	<b>Voce A5) "Altri ricavi e proventi" del conto economico</b>	<b>di cui Contributi in conto esercizio</b>
<b>2020</b>	329.908,00	329.824,00	84,00	0,00
<b>2019</b>	640.824,00	640.282,00	542,00	0,00
<b>2018</b>	904.490,00	904.490,00	0,00	0,00
<b>FATTURATO MEDIO</b>	<b>625.074,00</b>			

## Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Non si procede all'analisi della legittima detenibilità della partecipazione, in quanto la società è stata cancellata dal registro delle imprese in data 01.07.2021 a seguito di scioglimento e liquidazione.

Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Conformemente alle direttive imposte dalla Provincia autonoma di Trento, azionista di maggioranza degli enti consorziati, la Società svolgeva le proprie attività non avvalendosi di dipendenti propri ma di personale distaccato dalle Società consorziate o dalla Provincia stessa, in numero superiore rispetto a quello degli Amministratori. L'inferiorità numerica del personale dipendente rispetto agli amministratori, che peraltro svolgeva la funzione a titolo gratuito, non rappresentava pertanto, nella fattispecie, elemento sintomatico di una necessità di riorganizzazione.

Attività analoghe o simili ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005)

La società non svolgeva al 31.12.2020 attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società non ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005)

Non sussiste la fattispecie in quanto la società è stata cancellata dal registro delle imprese in data 01.07.2021 a seguito di scioglimento e liquidazione.

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Non sussiste la fattispecie in quanto la società è stata cancellata dal registro delle imprese in data 01.07.2021 a seguito di scioglimento e liquidazione.

### **Esito della valutazione e azioni previste**

La partecipazione non è più detenuta in quanto la società è stata cancellata dal registro delle imprese in data 01.07.2021 a seguito di scioglimento e liquidazione.

## ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

### FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE

#### Dati della società

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta
00110640224	FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE	1945	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOC. COOP.	0,139	0,0007089	servizi a sostegno delle imprese

Partecipazione di controllo	Società in house
NO	NO

La Federazione Trentina della Cooperazione è oggi l'unica organizzazione di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciuta, operante sul territorio della provincia di Trento.

Essa riunisce circa 450 società, attive in tutti i settori produttivi, e una base sociale costituita da circa 280.000 persone.

La mission della Federazione è contribuire al miglioramento sociale ed economico delle persone, delle comunità e dei loro territori attraverso lo sviluppo coordinato della cultura e dell'imprenditorialità cooperativa.

Essa favorisce la costituzione di nuove società cooperative, ne cura l'adeguamento funzionale degli impianti e delle strutture e si prodiga per sostenere una oculata attività aziendale, anche attraverso iniziative di fusione e accorpamento capaci di portare le cooperative associate ad una gestione più efficiente.

È parte attiva nel curare e gestire:

- la formazione cooperativa;
- la qualificazione tecnica;
- l'aggiornamento professionale degli amministratori, dei sindaci, dei dipendenti e dei soci delle cooperative.

La Federazione opera per assistere le cooperative associate, consentendo un costante potenziamento della loro struttura imprenditoriale. In caso di necessità, attiva servizi di elaborazione dati e sostiene l'assistenza amministrativa, contabile, legale, fiscale, sindacale, organizzativa, tecnica ed economica.

Ai sensi dell'art. 5 della convenzione con ICN S.p.A., la Federazione possiede i requisiti di cui all'articolo 11 del D.M. n. 164 del 1999, ed è designata da Confcooperative per l'area territoriale della Provincia di Trento per offrire alle imprese aderenti servizi di assistenza e consulenza specialistica nel settore amministrativo, contabile, fiscale e del lavoro. L'attività di assistenza fiscale è svolta dalla Federazione con la partnership di Italia Consulting Network S.p.A. Italia Consulting Network S.p.A. è il Centro di assistenza fiscale costituito da Confcooperative nazionale e dalle sue articolazioni territoriali ed è iscritto al n. 31 dell'Albo dei Centri di Assistenza fiscale per le imprese tenuto presso il Ministero delle Finanze e quindi autorizzato ad esercitare le attività di cui al decreto legislativo n. 241 del 1997.

La Federazione rappresenta e tutela gli interessi delle cooperative associate presso varie istituzioni, sia pubbliche che private, prodigandosi per salvaguardarne l'identità. Inoltre, per sostenere lo sviluppo cooperativo, la Federazione promuove proposte di legge e provvedimenti sulla cooperazione.

La Federazione, in qualità di associazione di rappresentanza, assume il ruolo di autorità di revisione per tutte le cooperative aderenti, come previsto dalla Legge Regionale 9 luglio 2008, n. 5 e dal relativo Regolamento Attuativo. Le funzioni di vigilanza previste dalla normativa sono svolte attraverso la Divisione Vigilanza.

**Dati riferiti all'esercizio 2020:**

<b>Numero medio dipendenti</b>	157
<b>Numero amministratori</b>	22
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0
<b>Numero componenti organo di controllo</b>	3
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0

*Importi in euro*

<b>Costo del personale</b>	10.564.663,00
<b>Compensi amministratori</b>	144.274,00
<b>Compensi componenti organo di controllo</b>	115.525,00

*Importi in euro*

<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	
<b>2020</b>	359.672,00
<b>2019</b>	212.269,00
<b>2018</b>	575.068,00
<b>2017</b>	242.389,00
<b>2016</b>	215.035,00

*Importi in euro*

<b>FATTURATO</b>		<b>Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico</b>	<b>Voce A5) "Altri ricavi e proventi" del conto economico</b>	<b>di cui Contributi in conto esercizio *</b>
<b>2020</b>	23.053.291,00	14.557.592,00	8.495.699,00	4.150.642,00
<b>2019</b>	17.433.487,00	11.189.707,00	6.243.780,00	4.138.179,00
<b>2018</b>	20.049.010,00	15.191.413,00	4.857.597,00	3.572.111,00
<b>FATTURATO MEDIO</b>	<b>20.178.596,00</b>			

\* I contributi in conto esercizio sono relativi:

- per l'esercizio 2020 a:

- sussidi per attività di revisione ordinaria, assistenza tecnica, legale ed amministrativa delle cooperative nonché per l'azione di sviluppo e di riorganizzazione delle stessa di cui alla L.R. n. 8/64 per €3.616.750;
  - contributi della L.R. n. 15/88 per l'attività di educazione cooperativa e promozione e sviluppo della cooperazione €85.536;
  - contributi del GSE per impianto fotovoltaico per €18.537;
  - contributi PAT L.P. n. 6/99 per l'attività del Centro Assistenza Tecnica C.A.T. per €74.978 e per l'attività di ricerca per lo sviluppo della piattaforma "In Cooperazione" per €35.952;
  - contributi Promocoop per l'attività di educazione cooperativa e promozione e sviluppo della cooperazione per €139.000;
  - contributo Promocoop a sostegno dell'emergenza sanitaria Covid-19 per €20.000;
  - contributi della Comunità Europea per €144.425 per il progetto Sentinel;
  - contributi da E.Bi.Cre per €8.184;
  - contributi per il rimborso spese di revisione di cui alla L.R. 14/02/1964 n. 8 per €7.280;
- per l'esercizio 2019 a:
- sussidi per attività di revisione ordinaria, assistenza tecnica, legale ed amministrativa delle cooperative nonché per l'azione di sviluppo e di riorganizzazione delle stessa di cui alla L.R. n. 8/64 per €3.616.750;
  - contributi della L.R. n. 15/88 per l'attività di educazione cooperativa e promozione e sviluppo della cooperazione €87.333;
  - contributi del GSE per impianto fotovoltaico per €18.336;
  - contributi PAT L.P. n. 6/99 per l'attività del Centro Assistenza Tecnica C.A.T. per €80.199;
  - contributi Promocoop per l'attività di educazione cooperativa e promozione e sviluppo della cooperazione per €131.000;
  - contributo Promocoop a sostegno dei progetti strategici di Federcasse per €113.448;
  - contributi della Comunità Europea per €33.124 per il progetto Fincare;
  - contributi da E.Bi.Cre per €22.532;
  - contributi da fon. Coop. per attività di formazione per €35.458;
- per l'esercizio 2018 a:
- sussidi per attività di revisione ordinaria, assistenza tecnica, legale ed amministrativa delle cooperative nonché per l'azione di sviluppo e di riorganizzazione delle stessa di cui alla L.R. n. 8/64 per €2.948.050;
  - contributi della L.R. n. 15/88 per l'attività di educazione cooperativa e promozione e sviluppo della cooperazione €135.170;
  - contributi del GSE per impianto fotovoltaico per €19.396;
  - contributi PAT L.P. n. 6/99 per l'attività del Centro Assistenza Tecnica C.A.T. per €41.269;
  - contributo Promocoop a sostegno dei progetti strategici di Federcasse per €222.685;
  - contributi Promocoop per l'attività di educazione cooperativa e promozione e sviluppo della cooperazione per €177.251;
  - contributi del FSE per il progetto Coopilot per €24.299;
  - altri contributi minori per €3.990.

## Valutazione

### Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Ai sensi dell'art. 24, comma 1 della L.P. 27/2010, da ultimo modificato dall'art. 7 della L.P. 19/2016, se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le condizioni dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si intendono rispettate.

La Legge Regionale 9 luglio 2008 n. 5, che disciplina la vigilanza sulle società cooperative, sui consorzi in forma societaria di società cooperative, sui gruppi cooperativi, sugli enti capogruppo di gruppi cooperativi, sulle società di mutuo soccorso e sulle società cooperative europee, con sede legale nel territorio della Regione, prevede all'art. 2 che l'autorità di revisione sia la Provincia o l'associazione di rappresentanza del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi dell'articolo 7 e seguenti della medesima legge.

Dato atto che la Federazione, in qualità di associazione di rappresentanza, assume il ruolo di autorità di revisione per tutte le cooperative aderenti, come previsto dalla Legge Regionale 9 luglio 2008, n. 5 e dal relativo Regolamento Attuativo sopra citati, i vincoli di scopo e di attività si intendono rispettati.

Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori.

Attività analoghe o simili ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005)

La società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società non ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005)

Data l'esigua partecipazione del Comune di Pergine Valsugana si ritiene che lo stesso non sia nella condizione per poter imporre misure volte al contenimento dei costi di funzionamento.

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Nel caso in commento non si ravvisa la necessità né la possibilità di procedere ad aggregazioni.

## **Esito della valutazione e azioni previste**

Alla luce delle precisazioni sopra riportate, si ritiene di non dover sollecitare l'adozione di alcuna misura di riorganizzazione dell'Ente.



## ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

### CASSA RURALE DI TRENTO, LAVIS, MEZZOCORONA E VALLE DI CEMBRA BCC

#### Dati della società

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organi smo tramite	% Quota di partecipazione società/organi smo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta
00107860223	CASSA RURALE DI TRENTO, LAVIS, MEZZOCORONA E VALLE DI CEMBRA BCC	1898	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOC. COOP.	0,04578	0,0002335	azienda di credito

Partecipazione di controllo	Società in house
NO	NO

La Cassa Rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra BCC, già denominata Cassa Rurale di Trento, è la continuazione della Cassa Rurale di Povo e Vigo Cortesano - Trento (costituita a seguito della fusione fra la Cassa Rurale di Povo e la Cassa Rurale di Vigo Cortesano), della Cassa Rurale di Villazzano e Trento, della Cassa Rurale di Sopramonte, della Cassa Rurale di Aldeno e Cadine (costituita a seguito della fusione fra la Cassa Rurale di Aldeno, la Cassa Rurale di Garniga e la Cassa Rurale di Cadine), originariamente tutte costituite in base alla legge del 9 aprile 1873, b.l.i. n. 70 (bollettino delle leggi dell'impero austro-ungarico) quali consorzi registrati a garanzia illimitata, nonché della Cassa Rurale Lavis-Mezzocorona-Valle di Cembra quale continuazione della Cassa Rurale di Lavis, della Cassa Rurale di Pressano, della Cassa Rurale di Mezzocorona e della Cassa Rurale di Albiano e Alta Val di Cembra (costituita dalla fusione della Cassa Rurale di Albiano con la Cassa Rurale di Segonzano e con la Cassa Rurale di Sover).

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.

#### *Dati riferiti all'esercizio 2020:*

Numero medio dipendenti	307
Numero amministratori	13
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	5

di cui nominati dall'Ente	0
---------------------------	---

Importi in euro

Costo del personale	24.409.255,00
Compensi amministratori	464.792,00
Compensi componenti organo di controllo	133.537,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2020	6.542.240,00
2019	3.172.278,00
2018	4.717.893,00
2017	4.153.469,00
2016	2.127.997,00

Importi in euro

FATTURATO		Interessi attivi e proventi assimilati	Commissioni attive
2020	71.507.821,00	44.474.306,00	27.033.515,00
2019	46.141.328,00	26.652.781,00	19.488.547,00
2018	52.000.813,00	33.374.622,00	18.626.191,00
FATTURATO MEDIO	56.549.987,33		

## Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Ai fini della legittima detenibilità, l'azienda non rientra nelle categorie di cui all'articolo 24 comma 1 della L.P. 27/12/2010 n. 27, quindi le condizioni di cui all'art. 4 c. 1 e 2 del D.Lgs. n. 175/2016 non si intendono rispettate.

Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Il numero dei dipendenti è notevolmente superiore a quello degli amministratori.

Attività analoghe o simili ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005)

La società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società non ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005)

Data l'esigua partecipazione del Comune si ritiene che lo stesso non sia nella condizione per poter imporre misure volte al contenimento dei costi di funzionamento.

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Nel caso in commento non si ravvisa la necessità né la possibilità di procedere ad aggregazioni.

### **Esito della valutazione e azioni previste**

Si dà atto che le amministrazioni che condividono il controllo sulla società tramite, con ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2019, hanno dato indicazione alla stessa di procedere alla dismissione della partecipazione nell'allora Cassa Rurale di Trento, entro il 30 novembre 2021; il Consorzio dei Comuni ha emanato in data 29.05.2020 un avviso pubblico per la dismissione della partecipazione, ma visto che nessun soggetto ha manifestato interesse a rilevare la partecipazione, il Consorzio tenterà di dismettere la stessa mediante altre strategie che ne consentano una equa monetizzazione, ivi compresa l'alienazione a trattativa privata, in presenza di un eventuale compratore, l'esercizio del diritto di recesso o la vendita della partecipazione alla stessa Cassa di Trento, ove consentito dallo Statuto sociale.

Alla luce delle motivazioni sopra esposte si ritiene opportuno di stabilire, quale indirizzo per il Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop., di dismettere la partecipazione nella società Cassa Rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra BCC mediante cessione a titolo oneroso entro il 30 giugno 2023.

**ESITO RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA  
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE  
DETENUTE DAL COMUNE DI SANT ORSOLA TERME  
AL 31 DICEMBRE 2020**

**PARTECIPAZIONI DIRETTE**

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Esito razionalizzazione
Dir_1	01812230223	STET S.p.A.	mantenimento della partecipazione
Dir_2	01591960222	AMNU S.p.A.	razionalizzazione tramite fusione per incorporazione in STET S.p.A.
Dir_3	01533550222	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOC. COOP.	mantenimento della partecipazione
Dir_4	02002380224	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.A.	mantenimento della partecipazione
Dir_5	02043090220	ICE RINK	Portare a termine dismissione società
Dir_6	01932800228	SET spa	mantenimento della partecipazione
Dir_7	00990320228	TRENTINO DIGITALE S.p.A.	mantenimento della partecipazione

**PARTECIPAZIONI INDIRETTE**

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Denominazione società/organismo tramite	Esito razionalizzazione
Ind_1	01932800228	SET DISTRIBUZIONE S.p.A.	STET S.p.A. CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOC. COOP.	mantenimento della partecipazione
Ind_2	01699790224	PRIMIERO ENERGIA S.p.A.	STET S.p.A.	mantenimento della partecipazione
Ind_3	01812630224	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	STET S.p.A.	mantenimento della partecipazione
Ind_4	01614640223	DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.p.A.	STET S.p.A.	mantenimento della partecipazione

Ind_5	01990440222	DISTRETTO TECNOLOGICO TRENTINO S.c.a.r.l.	STET S.p.A.	mantenimento della partecipazione
Ind_6	02307490223	CENTRO SERVIZI CONDIVISI SOCIETA' CONSORTILE a r.l. – IN LIQUIDAZIONE AL 31.12.2020	TRENTINO DIGITALE S.p.A.  TRENTINO RISCOSSIONI S.p.A.	partecipazione non più detenuta (società cancellata dal registro delle imprese in data 01.07.2021 a seguito di scioglimento e liquidazione)
Ind_15	00110640224	FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOC. COOP.	mantenimento della partecipazione
Ind_16	00107860223	CASSA RURALE DI TRENTO, LAVIS, MEZZOCORONA E VALLE DI CEMBRA BCC	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOC. COOP.	dismissione della partecipazione